

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTA** la legge 15/04/2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale” e il supplemento ordinario n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023” (G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021 Parte I);
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;

- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (nel seguito D.Lgs.152/2006) e in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114” che ha modificato la parte seconda del D. Lgs. 152/2006 ed in particolare l’art. 23 (Disposizioni transitorie e finali) che dispone “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017....[omissis]... 2. I procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente.”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;
- VISTO** il decreto assessoriale 30/03/2007 “Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 08/05/2007, n. 13 e in particolare l’art. 1 “Disposizioni in favore dell’esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS”;
- VISTO** il decreto assessoriale 22/10/2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;
- VISTA** la legge regionale 08.04.2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale per l’adozione dei provvedimenti di V.A.S. e di V.I.A. di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fatta eccezione per le istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013, nonché per l’adozione dei provvedimenti di V.INC.A. ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come modificato in ultimo dall’art. 25 co. 7 della legge regionale 12/05/2020, n. 9;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2016, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (nel seguito “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 e in ultimo dal decreto assessoriale n. 19 /GAB del 29/01/2021;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale sono state rivisitate la disciplina delle procedure di valutazione ambientale competenza dell’amministrazione regionale e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., entrambe già oggetto prima del decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018 e quindi del decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 oggi entrambi abrogati;

VISTO il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d'intesa stipulato il 06/02/2020 tra il D.R.A. e l'A.R.P.A. Sicilia ai fini dell'espletamento della verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)" con la quale, a parziale modifica di quanto statuito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015, il D.R.A. è stato individuato quale Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., verifica assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., screening di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota del 05/12/2016 (prot. DRA n. 79960 del 05/12/2016), della società GESTAM S.r.l. (nel seguito "proponente"), (P.IVA n. 02599830839) recante istanza di V.I.A. ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017 e ss.mm.ii.), coordinata con l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 per il "Progetto per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti liquidi e Soil Washing da realizzare nel territorio del Comune di Villafranca Tirrena (ME) in Viale Peppino Mandello snc." (nel seguito "progetto"), quest'ultimo costituito dai seguenti elaborati:

- Quadro di riferimento Programmatico
- Quadro di riferimento Progettuale
- Quadro di riferimento Ambientale
- Matrice di assegnazione, grandezze e impatto
- Sintesi non tecnica
- Valutazione di impatto acustico
- Relazione geologica e geotecnica
- Piano di dismissione
- Specifica generale zincatura a caldo
- Specifica generale di verniciatura e protezione delle superfici
- Specifica tecnica bullonatura
- Specifica tecnica saldatura
- Specifica tecnica per motori asincroni a bassa tensione
- Specifica tecnica supporti tubazioni
- Specifica tecnica generale strutture metalliche
- Allegato 1 – Standard tecnico aziendale: passerelle e accessori
- Allegato 2 – Standard tecnico aziendale: scale e gradini
- Allegato 3 – Standard tecnico aziendale: scale a pioli
- Allegato 4 – Standard tecnico aziendale: parapetti
- Planimetria stabilimento (Sottoservizi, serbatoi, vasche, carico / scarico)
- Rendering stato di progetto
- Carta tecnica regionale
- Uso del suolo
- Aree protette e vincoli
- Carta idrogeologica
- Corine Land Cover relativamente alla zona vasta di interesse
- Classificazione sismica
- Ortofoto 1:5000
- Ortofoto 1:25000
- Grafo idrologia
- Pericolosità frana
- Mappa catastale
- Natura 2000
- Carta paesistica
- Rete stradale
- Reticolo idrografico
- Rete viaria
- Suscettibilità suolo
- Sito di interesse nazionale

- Carta geologica
- Estratto topografico in scala 1:10000
- Schede di sicurezza prodotti chimici
- Direzione e distribuzione del vento
- Schema di flusso
- Documentazione fotografica stato di fatto
- Fotoinserimento dell'intervento
- Stralcio PRG in scala 1:2000
- Planimetria stabilimento (emissioni in atmosfera)
- Planimetria stabilimento (rete idrica e fognaria)
- Planimetria stabilimento (gestione rifiuti)
- Planimetria stabilimento (impianti - Attività rumorose)
- Piovosità e temperature medie
- Rischio idrogeologico
- Piano di monitoraggio e controllo
- Computo metrico estimativo
- Planimetria posizionamento apparecchiature
- Elenco apparecchiature
- Schema di processo - SEZ.100 - Aree di scarico
- Schema di processo - SEZ.200 - Stoccaggio rifiuti liquidi neutro alcalini
- Schema di processo - SEZ.200 - Stoccaggio rifiuti liquidi oleosi
- Schema di processo - SEZ.300 - Stoccaggio reagenti liquidi
- Schema di processo - SEZ.300 - Stoccaggio e preparazione reagenti solidi
- Schema di processo - SEZ.400 - Trattamento chimico-fisico
- Schema di processo - SEZ.400 - Disidratazione
- Schema di processo - SEZ.500 - Trattamento biologico e finissaggio
- Schema di processo - SEZ.600 - Trattamento aeriformi
- Schema di processo - SEZ.700 - Stoccaggio oli vegetali e oli minerali
- Schema di processo - SEZ.800 - Stabilizzazione e solidificazione
- Schema di processo - SEZ.900 - Lavaggio terreni
- Schema di processo - SEZ.1000 - Stoccaggio e preparazione reagenti
- Schema di processo - SEZ.1100 - Trattamento chimico-fisico torbida
- Schema di processo - SEZ.1200 - Triturazione e lavaggio plastiche
- Certificazione UNI EN ISO 14001

PRESO ATTO che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per le installazioni che svolgono attività ricomprese al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è, ai sensi del comma 5-ter della L.R. n.9/2010 come modificata dalla L.R. n. 9/2013, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;

PRESO ATTO altresì che il D. Lgs. 104/2017 ha abrogato l'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che prevedeva che "autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA";

VISTA la pec del 13/03/2017 (prot. DRA n. 19121 del 14/03/2017), con cui il proponente ha trasmesso la certificazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori ex art. 91 comma 3 della l.r. n. 9/2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota del 03/08/2017 (prot. DRA n. 57243 del 03/08/2017) con cui il proponente, in riscontro alla nota prot. DRA n. 2554 del 05/04/2017 del Servizio 1 del DRA, ha trasmesso l'avviso al pubblico sul quotidiano "La Repubblica" del 11/07/2017 ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006 (previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017 e ss.mm.ii.);

VISTA la nota prot. DRA n. 34477 del 01/06/2018 con cui il Servizio 1 VIA/VAS trasmette alla C.T.S. l'istanza della società GESTAM S.r.l. e la documentazione allegata;

VISTE le osservazioni presentate dalla associazione MAN ONLUS nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale con nota prot. n.65 del 10/04/2017 (prot. DRA n. 28964 del 19/04/2017);

VISTE le osservazioni presentate dal Comune di Villafranca nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale con nota prot. n.7401 del 18/04/2017 (prot. DRA n. 29214 del 19/04/2017);

PRESO ATTO che a seguito della citata pubblicazione dell'avviso al pubblico e della documentazione afferente al procedimento sono pervenute le osservazioni da parte di:

- Associazione MAN ONLUS trasmesse con note prot. n. 66/2018 del 05/05/2018 (prot. DRA n. 27753 del 07/05/2018), prot. 36/2019 del 28/02/2019 (prot. DRA n. 14477 del 05/03/2019) e prot. 72/2019 del 13/05/2019

(prot. DRA n. 14477 del 05/03/2019);

- Gruppo Consiliare di Opposizione del Comune di Villafranca Tirrena (prot. DRA n. 31817 del 22/05/2018);
- Comune di Villafranca Tirrena prot. n. 13074 del 05/06/2018 (prot. DRA n. 38618 del 19/06/2018) e prot. 11814 del 03/06/2021 (prot. DRA n. 37928 del 03/06/2019);

VISTE le controdeduzioni alle osservazioni dell'associazione MAN ONLUS di cui alla nota prot. 36/2019 del 28/02/2019 trasmesse dal proponente con nota acquisite al protocollo DRA al n.28300 del 30/04/2019 e alle osservazioni del Comune di Villafranca Tirrena trasmesse con nota del 13/06/2021 (prot. DRA n. 42764 del 19/06/2019);

VISTA la nota del 06/12/2018 (prot. DRA n. 74645 del 06.12.2018) con cui il proponente, in riscontro alla nota del Servizio 1 DRA prot. n. 68111 del 07/11/2018, ha richiesto l'attivazione della procedura VINCA allegando copia del bonifico relativo al pagamento degli oneri istruttori ex art. 91 comma 3 della l.r. n. 9/2015 e ss.mm.ii (2.000 €), copia dell'istanza presentata all'Ente Gestore e la seguente documentazione:

- Allegato 1: Studio di incidenza Ambientale
- Allegato 2: Ortofoto
- Allegato 3: Complementarietà
- Allegato 4: Tavole piano di gestione
- Allegato 5: Relazione ricadenze dell'intervento sulle tavole PDG

ACQUISITO il parere prot. 494 del 19/12/2018, inoltrato dal proponente con nota acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n.79286 del 28/12/2018, con cui la Città Metropolitana di Messina, in qualità di Ente Gestore, ritiene di non dover esprimersi in quanto l'intervento non ricade direttamente all'interno della ZPS;

VISTO il Parere Conclusivo della Commissione Tecnica Specialistica C.T.S. n. 221/2020 del 01/07/2020, costituito da n. 18 pagine, trasmesso al Servizio 1 con nota prot. 37692 del 03/07/2020 contenente l'attestazione dei Componenti presenti nella seduta, con il quale è stato reso parere motivato negativo di compatibilità ambientale in ordine alla realizzazione del progetto *“Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non sita in Viale Peppino Mandello snc - 98049 Villafranca Tirrena (ME).”*.

VISTA la nota prot. DRA n. 42387 del 24/07/2020 con la quale il Servizio 1 DRA, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, ha comunicato al Proponente il parere negativo di compatibilità ambientale, assegnando un termine di 10 giorni per presentare osservazioni e/o controdeduzioni;

VISTA la nota acquisita al prot. DRA n. 54241 del 17/09/2020, con la quale il Proponente ha reso le proprie controdeduzioni al Parere Conclusivo n. n. 221/2020 del 01/07/2020

ACQUISITO il Parere tecnico n. 437/2020 rilasciato dalla C.T.S. nella seduta del 30/12/2020 costituito da n. 20 pagine, trasmesso al Servizio 1 con nota prot. 76901 del 31/12/2021 contenente l'attestazione dei Componenti presenti nella seduta, con il quale si riscontrano le controdeduzioni ex art. 10-bis L. 241/90 e s.m.i. del proponente e si conferma il parere negativo 221/2020 riguardo alla compatibilità ambientale del progetto *“Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non sita in Viale Peppino Mandello snc - 98049 Villafranca Tirrena (ME).”*; per le motivazioni ivi contenute.

RITENUTO sulla base di quanto esposto di dovere provvedere all'adozione del provvedimento finale del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 (previgente alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 104/2017), e di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. per il *“Progetto per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti liquidi e Soil Washing da realizzare nel territorio del Comune di Villafranca Tirrena (ME) in Viale Peppino Mandello snc”*- classifica ME107RIF5, codice procedura 239 , proposto dalla GESTAM S.r.l. con sede legale in V.le della Scuola – Area Industriale ex Pirelli (Partita IVA 02599830839 e P.E.C. gestam@legalmail.it)

FATTI SALVI vincoli e obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

Si esprime giudizio negativo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (previgente alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 104/2017), per il **“Progetto di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti liquidi e Soil Washing da realizzare nel territorio del Comune di Villafranca Tirrena (ME) in Viale Peppino Mandello snc”**, proponente GESTAM S.r.l.con sede legale in V.le della Scuola – Area Industriale ex Pirelli (Partita IVA 02599830839 e P.E.C. gestam@legalmail.it), per i motivi espressi dalla CTS nel Parere n. 221/2020 del 01/07/2020 e nel Parere n.437/2020 del 30/12/2020.

Articolo 2

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) della C.T.S. n. 221/2020 del 01/07/2020 e il parere tecnico della C.T.S. n.437/2020 del 30/12/2020 citati in premessa, nei quali sono contenute

le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione di cui all'art. 1.

Articolo 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S., ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura **239**), ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o di notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, 06/07/2021

L'Assessore
On.le Avv. Salvatore Cordaro
(firmato)



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

OGGETTO: *“Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non sita in Viale Peppino Mandello snc - 98049 Villafranca Tirrena (ME). Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”*

Sigla Progetto: *“ME 107 RIF 5”*

Proponente: *“GESTAM S.r.l.” con sede legale in Viale della Scuola, Area Ind. ex Pirelli 98049 - Villafranca Tirrena (ME).”*

Procedimento: Procedura di Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comprensiva della procedura di valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del decreto n.357/1997.

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul portale regionale.

PARERE C.T.S. n. 221/2020 del 01.07.2020

VISTO l’art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’08/03/1997 e s.m.i.;

VISTO il DPR 13/06/2017 n. 120: Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la *“Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”*;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

LETTI i seguenti elaborati trasmessi dal proponente:

- Quadro di riferimento Programmatico
- Quadro di riferimento Progettuale
- Quadro di riferimento Ambientale
- Matrice di assegnazione, grandezze e impatto
- Sintesi non tecnica
- Valutazione di impatto acustico
- Relazione geologica e geotecnica
- Piano di dismissione
- Specifica generale zincatura a caldo
- Specifica generale di verniciatura e protezione delle superfici
- Specifica tecnica bullonatura
- Specifica tecnica saldatura
- Specifica tecnica per motori asincroni a bassa tensione
- Specifica tecnica supporti tubazioni
- Specifica tecnica generale strutture metalliche
 - o Allegato - Pag 1 di 4
 - o Allegato - Pag 2 di 4
 - o Allegato - Pag 3 di 4
 - o Allegato - Pag 4 di 4
- Planimetria stabilimento (Sottoservizi, serbatoi, vasche, carico / scarico)



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- Rendering stato di progetto
- Carta tecnica regionale
- Uso del suolo
- Aree protette e vincoli
- Carta idrogeologica
- Corine Land Cover relativamente alla zona vasta di interesse
- Classificazione sismica
- Ortofoto 1:5000
- Ortofoto 1:25000
- Grafo idrologia
- Pericolosità frana
- Mappa catastale
- Natura 2000
- Carta paesistica
- Rete stradale
- Reticolo idrografico
- Rete viaria
- Suscettibilità suolo
- Sito di interesse nazionale
- Carta geologica
- Estratto topografico in scala 1:10000
- Schede di sicurezza prodotti chimici
- Direzione e distribuzione del vento
- Schema di flusso
- Documentazione fotografica stato di fatto



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- Fotoinserimento dell'intervento
- Stralcio PRG in scala 1:2000
- Planimetria stabilimento (emissioni in atmosfera)
- Planimetria stabilimento (rete idrica e fognaria)
- Planimetria stabilimento (gestione rifiuti)
- Planimetria stabilimento (impianti - Attività rumorose)
- Piovosità e temperature medie
- Rischio idrogeologico
- Piano di monitoraggio e controllo
- Computo metrico estimativo
- Planimetria posizionamento apparecchiature
- Elenco apparecchiature
- Schema di processo

SEZ.100 - Aree di scarico

SEZ.200 - Stoccaggio rifiuti liquidi neutro alcalini

SEZ.200 - Stoccaggio rifiuti liquidi oleosi

SEZ.300 - Stoccaggio reagenti liquidi

SEZ.300 - Stoccaggio e preparazione reagenti solidi

SEZ.400 - Trattamento chimico-fisico

SEZ.400 - Disidratazione

SEZ.500 - Trattamento biologico e finissaggio

SEZ.600 - Trattamento aeriformi

SEZ.700 - Stoccaggio oli vegetali e oli minerali

SEZ.800 - Stabilizzazione e solidificazione

SEZ.900 - Lavaggio terreni



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

SEZ.1000 - Stoccaggio e preparazione reagenti

SEZ.1100 - Trattamento chimico-fisico torbida

SEZ.1200 - Triturazione e lavaggio plastiche

Certificazione UNI EN ISO 14001

- Studio di incidenza ecologica
- Ortofoto
- Complementarietà
- Tavole piano di gestione
- Relazione ricadenze PDG

VISTA la Nota prot. 34477 del 01.06.2018 con cui il Servizio I trasmette il suddetto progetto alla CTS e ribadito che ai sensi del D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 ogni connesso accertamento e valutazione è di competenza del Servizio I del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Sicilia;

VISTA la successiva istanza ARTA Prot. n. 74645 del 06.12.2018 con cui il proponente chiede l'attivazione della procedura VINCA;

RILEVATO che sono pervenute le seguenti osservazioni:

- (I) Comune di Villafranca Tirrena, Nota Prot. 13074 del 05-06-2018, che contesta la realizzazione dell'Impianto sotto diversi profili (in sintesi):
- Errori e incompletezza della documentazione progettuale;
 - Carenza di documentazione pubblicata;
 - Contestazioni circa il ruolo svolto da ARTA (ma qui va rilevato che i richiami normativi dell'osservante paiono ultronei, non potendosi realizzare il silenzio-assenso in ambito VIA);
 - Errori ed omissioni in sede di convocazione in CdS dei competenti uffici;
 - Mancato rispetto della pianificazione settoriale;
 - Assenza della Vinca (questione successivamente superata dall'integrazione del Proponente);
 - Prossimità con aree tutelate ex Codice dei bb.cc.;
 - Aspetti urbanistici, di governo del territorio e di pianificazione;
 - Presenza di ricettori sensibili;
 - Aggravio del traffico;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- Aggravio delle emissioni inquinanti;
- Consumo idrico e tutela della risorsa;
- Consumo elettrico;
- Effetti negativi sul tessuto economico locale;

(II) Sempre Comune di Villafranca Tirrenica, Nota Prot. 0011814 del 03-06-2019:

- Il Comune ha sintetizzato gli esiti delle audizioni dei rappresentanti comunali del 15 maggio 2019, presso l'Assessorato Territorio e Ambiente ed ha ribadito tutte le criticità riportate ed aggiunto che l'intervento non rappresenterebbe un ampliamento dell'attività già esistente nella medesima area industriale trattandosi, invece, di un impianto del tutto nuovo e autonomo rispetto a quello esistente e volto al "realizzazione di una "Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" sito in Viale Peppino Mondelio nel Comune di Villafranca Tirrena (ME) - identificato catastalmente in Zona D1 (Impianti ed attrezzature per le attività artigianali e industriali)- Fig. 2 - particella n. 1515, sub 1 ". L'impianto già esistente, oltre ad essere identificato con altra particella catastale, segnatamente la n.1487, sub 2, è stato autorizzato con D.R.S. n. 8 del 25/01/2010 (giudizio di compatibilità ambientale) e 295 del 17 Giugno 2010 come centro per la messa in sicurezza, demolizione, recupero materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi nonché stoccaggio e cernita rifiuti speciali pericolosi e non, successivamente sostituito dal D.D.G. n. 969 del 8 luglio 2011, poi integrato dal D.D.G. 1318 del 5 ottobre 2017.

(III) MAN ONLUS : Note del 10.04.2017, del 05.05.2018, del 28.2.2019:

- Vicinanza al centro urbano;
- Difficoltà di accesso ed aggravio sul traffico;
- Incompatibilità con gli strumenti di programmazione;
- Necessità di Vinca (criticità ritenuta non superata a seguito del deposito Vinca, come meglio riportato nella Nota 28.2.2019 della stessa Associazione);

LETTE le Controdeduzioni del Proponente, pervenute con Nota trasmessa dal Redattore della Valutazione di Incidenza acquisita al prot. ARTA n. 28300 del 30.04.2019;

LETTO il Parere contrario A.I.A. Prot. 8743 del 11-04-2018 del Comune di Villa Franca Tirrena;

RITENUTO che tutti gli argomenti delle Osservazioni, Controdeduzioni e Pareri sono meglio approfondite nel corpo del presente Parere, in occasione dell'esame dei singoli aspetti rilevanti;

PREMESSA E LOCALIZZAZIONE:

La società Gestam srl ha sviluppato un progetto per la realizzazione di una piattaforma polifunzionale di trattamento di rifiuti speciali;

CONSIDERATO che nell'impianto saranno effettuate le attività di smaltimento e di recupero di cui all'allegato B e C al D.lgs. del 3 dicembre 2010 n.205 in particolare:

Commissione Tecnica Specialistica -"ME 107 RIF 5"- "Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non sita in Viale Peppino Mandello snc - 98049 Villafranca Tirrena (ME). Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del DLGS 152/2006 e s.m.i."



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- D8 – Trattamento biologico non specificato altrove nell'allegato B al D.lgs. del 3 dicembre 2010 n.205, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;
- D9 – Trattamento chimico-fisico non specificato altrove nell'allegato B al D.lgs. del 3 dicembre 2010 n.205, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;
- D13 – Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni in cui ai punti da D1 a D12;
- D15 – Deposito preliminare prima di una delle operazioni in cui ai punti da D1 a D14;
- R3 – Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;
- R4 – Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici; R5 – Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;
- R12 – Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- R13 – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

CONSIDERATO che nell'impianto verranno svolte le attività di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, attraverso 4 differenti linee di produzione:

LINEA 1 – Raggruppamento preliminare, stoccaggio preliminare (Operazioni D13-D14-D15), riciclo/recupero, scambio e messa in riserva (Operazioni R12-R13) di rifiuti pericolosi e non;

LINEA 2 – Impianto di trattamento chimico-fisico biologico rifiuti liquidi (Operazioni D8-D9);

LINEA 3 – Impianto di trattamento terreni (Operazioni D9-D13-R3-R4-R5-R12);

LINEA 4 – Impianto di triturazione, riduzione volumetrica dei rifiuti solidi (Operazione R3-R4-R12- D13-D14-D15).

CONSIDERATO che il proponente afferma che l'area di progetto:

- ricade in Zona industriale esistente D1, ovvero zona con parti del territorio comunale destinato all'insediamento di attività produttive, per il Comune di Villafranca Tirrena (ME);
- dagli atti catastali, ricade al foglio n° 2 particelle n° 1515 e n° 1599;
- sarà completamente recintata e con un'estensione complessiva di circa 13.090 m² di cui 6.214 m² circa di superficie scoperta impermeabilizzata; 6.066 m² circa per gli edifici (capannone, tettoie, edificio uffici e cabina MT/BT); La restante area 810 m² circa, è occupata dalla superficie scoperta non impermeabilizzata (aree a verde);

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che il Proponente, relativamente al quadro programmatico, ha inteso valutare la coerenza con gli strumenti di pianificatori/programmatori elencando la normativa di riferimento relativamente alle seguenti tematiche: VIA, Rifiuti, Qualità acque, Qualità aria, Emissioni acustiche, Vincoli aree protette;

CONSIDERATO che il Proponente afferma che *le normative sopra citate sono connesse con la realizzazione dell'opera proposta, poiché forniscono i criteri e le direttive per poter permettere una valutazione degli impatti sulle componenti ambientali potenzialmente coinvolte dal progetto e che non sono state riscontrate disarmonie tra i vari strumenti di pianificazione presi in esame.*

CONSIDERATO che il Proponente ha esaminato il seguente sistema vincolistico ed afferma quanto segue:

- **PRG:** *Dallo stralcio urbanistico relativo alla zonizzazione l'area è censita "D1 (Zona industriale esistente)", ovvero zona con parti del territorio comunale destinato all'insediamento di attività produttive, per il Comune di Villafranca Tirrena (ME);*
- **PAI:** *dalla Carta dei Vincoli del Piano di Gestione dei Monti Peloritani, nell'area di progetto, così come entro la fascia esterna di influenza non gravano vincoli idrogeologico-forestali e non si rilevano vincoli dipendenti da aree a pericolosità-rischio elevato o molto elevato di natura geomorfologica e/o idraulica, come perimetrato nel PAI, prodotto dalla REGIONE SICILIANA nel 2006; si rileva che la Carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione del PAI aggiornata al 2011, segna la presenza di un "sito di attenzione" (001-E050) in corrispondenza del torrente Gallo ubicato a circa 200 m di distanza dall'area oggetto di studio ed arginato, proprio dal lato del Comune di Villafranca T. da muri spessi 80 cm ed altri due "siti di attenzione" (001-E048 e 001-E052) individuati oltre 400 m dall'area di intervento e senza alcuna diretta interazione con la stessa. Inoltre, in considerazione della morfologia, delle caratteristiche tecniche dei terreni e sulla base delle analisi geologiche condotte, l'area risulta allo stato attuale caratterizzata da buone condizioni di stabilità.*
- **Piano Paesistico:** *L'area di progetto come indicato dal Piano Paesaggistico Ambito 9 – Area della catena settentrionale Monti Peloritani si posiziona all'esterno sia della fascia dei 300 m dalla linea di battaglia e sia della fascia di 150 m dal torrente vincolati ai sensi del D. Lgs 42/2004.*
- **Rete Natura 2000:** *L'area non ricade all'interno di parchi o di riserve naturali, né in zone SIC e ZPS;*

VALUTATO che l'area di progetto ricade nell'area n.11i del Piano Paesistico d'Ambito Locale di Messina;

VALUTATO che nei "Criteri di localizzazione per tutte le tipologie di impianto, riportati nell'aggiornamento al Piano di gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Sicilia, si considera quale motivo "escludente" la localizzazione in territori immediatamente esterni alle aree SIC e ZPS per una porzione pari a 300 m. misurate dal perimetro delle aree protette;

VALUTATO che il proponente non ha fornito una descrizione dei rapporti di coerenza e compatibilità del progetto con i seguenti atti di pianificazione e programmazione:

- Piano di gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Sicilia (O.D.G. n. 1260 del 30 set. 2004 aggiornamento v del 22.02.2017);
- Piano qualità aria;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- Piano tutela acque;

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE:

CONSIDERATO che l'area di progetto è disposta dal lato di Messina, ad una distanza minima di circa m 220 e dal lato del Comune di Villafranca T. ad una distanza media variabile da m 200 a m 215 dal sito ZPS ITA 030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello Stretto di Messina.

CONSIDERATO che dalla VINCA il sito ZPS ITA 030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello Stretto di Messina" si estende su una superficie di circa 28.000 ettari, includendo una parte terrestre posta a ridosso della città di Messina, oltre ad una porzione marina. Dal punto di vista geomorfologico strutturale il territorio fa parte dell'arco Calabro-Peloritano, costituito essenzialmente da rocce intrusive e metamorfiche di natura silicea, mentre lungo la costa sono presenti depositi quaternari, con sabbie e argille marnose. Ricadono in quest'area i Laghi di Ganzirri, ambienti umidi costieri presenti nell'estrema punta settentrionale, che conservano un grande interesse naturalistico e paesaggistico ed anche una parte marina dello Stretto di Messina, un ambiente unico nel Mediterraneo.

Il sito ZPS in oggetto interferisce con altri siti Natura 2000, quali i SIC (Siti di Importanza Comunitaria):

- ITA 030008 "Capo Peloro – Laghi di Ganzirri" comprendente i laghi costieri di grande interesse naturalistico, oltre che paesaggistico, localizzati in prossimità di Capo Peloro sullo Stretto di Messina, che rivestono un'importanza strategica nei flussi migratori dell'avifauna del bacino del Mediterraneo;
- ITA 030011 "Dorsale Curcuraci, Antennamare" comprendente la dorsale che dallo Stretto di Messina si sviluppa verso sud-ovest lungo il dominio peloritano più orientale, che nonostante i fattori di disturbo antropico conserva aspetti floristico-vegeazionali di notevole interesse botanico e paesaggistico;

Il sito ITA030008 rientra all'interno della Riserva Naturale Orientata "Laguna di Capo Peloro", istituita nel 2001 (D.A. 21/06/2001) e in atto gestita dalla Provincia Regionale di Messina, con una estensione superficiale di circa 68,12 Ha, mentre nessun provvedimento di tutela è stato mai preso dalla Regione Siciliana per i Monti Peloritani, almeno fino alla fine del 2000 quando è stata di fatto "costretta" a recepire l'elenco dei siti SIC e ZPS designati e proposti con decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 aprile 2000.

Nonostante il continuo disturbo antropico (disboscamento, pascolo, urbanizzazione, incendio, attività agricole, rimboschimenti, ecc.), questi rilievi conservano aspetti di notevole interesse paesaggistico e naturalistico.

L'area di intervento è individuata all'esterno dei limiti definiti del sito ZPS ITA 030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello Stretto di Messina", ma è emerso che la fascia esterna di influenza in corrispondenza dell'edificato del Comune di Villafranca T. è tangente in un breve tratto ai margini del sito ZPS. Infatti, rispetto al perimetro dello stesso l'area di intervento è disposta dal lato di Messina, ad una distanza minima di circa m 220, e dal lato del Comune di Villafranca T. ad una distanza media variabile da m 200 a m 215.

Mentre non presenta alcuna diretta connessione o immediata interazione con i siti Natura 2000 SIC ITA 030008 "Capo Peloro – Laghi di Ganzirri" (distanza in linea d'aria km 14,375 circa) e ITA 030011 "Dorsale Curcuraci, Antennamare" (distanza in linea d'area km 1,00 circa).



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che nello Studio prodeutico alla VINCA il proponente afferma che: *l'intervento progettuale proposto, tenuto conto della posizione del sito, dell'attuale uso del suolo, dell'intervento edilizio programmato, delle azioni di progetto e oltre alle misure di mitigazione stabilite e valutate per l'attività proposta nello studio VIA, non determina alcuna possibilità concreta di impatti significativi sulle principali componenti ambientali e non interferisce con la distante perimetrazione dell'attuale stato di integrità del sito ZPS né con gli obiettivi presenti e futuri di conservazione e protezione ambientale.*

VISTO il parere dell'Ente Gestore n. 494 del 19/12/2018 nel quale per il progetto in esame, si dichiara *che non ricadendo direttamente in ZPS, non debba esprimersi alcun parere di competenza.*

CONSIDERATO e VALUTATO che nello studio d'incidenza non vengono analizzate le possibili incidenza con gli habitat e le specie protette dal sito natura 2000 e neppure è riportato il formulario standard del sito natura 2000.

VALUTATO che non si condividono le conclusioni dello Studio di incidenza e neppure il Parere dell'Ente gestore, ben potendosi generare delle interferenze indirette sulle aree tutelate in conseguenza dell'aggravio di traffico, delle emissioni in atmosfera, dell'aggravio del rumore.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

La realizzazione dell'opera prevede le attività di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, suddivisa su quattro linee così definite:

- LINEA 1 raggruppamento preliminare, stoccaggio preliminare (operazioni D13-D14-D15), riciclo/recupero, scambio e messa in riserva (operazioni R12-R13) di rifiuti pericolosi e non;
- LINEA 2 impianto di trattamento chimico-fisico biologico rifiuti liquidi (operazioni D8-D9);
- LINEA 3 impianto di trattamento terreni (Operazioni D9-D13-R3-R4-R5-R12);
- LINEA 4 impianto di triturazione, riduzione volumetrica dei rifiuti solidi (Operazione R3-R4-R12-D13-D14-D15).

A detta del Proponente *l'intervento progettuale prevede:*

- *L'adeguamento del capannone esistente alle caratteristiche richieste dall'attività da svolgere;*
- *La costruzione dell'edificio per il trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi e della torbida, del chiariflocculatore per il trattamento torbida, dello stoccaggio dei rifiuti solidi, dei bacini di contenimento per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi, dei reagenti chimici e dei rifiuti oleosi;*
- *La realizzazione di vasche per il trattamento biologico, di equalizzazione ed accumulo e di vasche d'accumulo acque di prima pioggia;*
- *La costruzione di locali per la cabina ENEL, centrale idrica e cabina gas;*
- *La collocazione di due pese a ponte con struttura metallica;*
- *La realizzazione di aree di carico e scarico e di un piazzale con impianti di aspirazione e trattamento degli aeriformi;*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- *La realizzazione di reti idriche e fognarie (rete rilascio acque da vasca di prima pioggia, acque di seconda pioggia, acque servizi igienici, di scarico acque trattate da impianto chimico-fisico-biologico, di raccolta acque meteoriche da scarichi pluviali, di approvvigionamento idrico, di raccolta area di scarico, di raccolta piazzale esterno, di raccolta piazzale interno) con i relativi punti di approvvigionamento, pozzetti di ispezione e collegamento, caditoie ecc.;*
- *La posa di serbatoi di stoccaggio rifiuti liquidi e dei reagenti, dei reattori di trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi e della torbida, del chiariflocculatore per la torbida;*
- *La posa in opera di impianti elettrici, strumentazioni, apparecchiature e tubazioni e di quant'altro necessario all'attività;*
- *La collocazione di una recinzione perimetrale con cancelli chiusi;*
- *La piantumazione di siepi, alberi ed arbusti.*

Il Proponente provvede poi ad indicare un lunghissimo elenco di Cod. CER in ingresso alla piattaforma.

Descrive poi il processo di trattamento previsto, indicandolo fase-per-fase.

Vengono descritti i consumi idrici e quelli energetici.

È dettagliatamente indicato il sistema di trattamento delle emissioni in atmosfera

L'aria potenzialmente inquinata è aspirata da un ventilatore, mantenendo i punti di captazione in costante depressione, ed è inviata all'impianto di abbattimento aeriformi.

La piattaforma polifunzionale sarà dotata di un impianto di aspirazione e trattamento aeriformi, composto, nel suo complesso, dalle seguenti apparecchiature:

Condotto di tipo "Venturi" (pre-abbattimento);

- *Scrubber per abbattimento con acido solforico (eliminazione sostanze basiche o azotate);*
- *Scrubber per abbattimento con soda (eliminazione sostanze acide);*
- *Biofiltro.*

Al termine del processo, l'aria depurata defluirà in ambiente attraverso il biofiltro.

Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera sarà condotto mediante punti di campionamento delle arie in uscita dall'impianto di trattamento eseguito da laboratorio di analisi ufficiale.

Le principali emissioni in atmosfera provenienti da un impianto di trattamento di rifiuti liquidi consistono essenzialmente in emissioni odorigene, il monitoraggio sarà finalizzato alla determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica.

I punti di campionamento sono:



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- **E1**, punto di emissione proveniente dal biofiltro con adeguato punto di campionamento secondo le norme tecniche di riferimento UNI EN 13725 – 2004;
- **P1**, punto di campionamento, a monte del biofiltro e a valle dell'impianto di aspirazione e trattamento aeriformi, secondo le norme tecniche di riferimento UNI 10169 : 2001, UNI EN 13284 – 1 : 2003, UNI EN 15259 : 2008;

*Il punto di emissione denominato **E2** proviene dalle emissioni prodotte dal motore a scoppio del trituratore;*

- **E3**, punto di emissione proveniente dal filtro a maniche con adeguato punto di campionamento secondo le norme tecniche di riferimento UNI EN 13725 – 2004;
- **P3**, punto di campionamento a valle dell'impianto di aspirazione e filtrazione aeriformi, secondo le norme tecniche di riferimento UNI 10169 : 2001, UNI EN 13284 – 1 : 2003, UNI EN 15259 : 2008;

Come anche si provvede alla descrizione del sistema di raccolta delle acque:

All'interno dell'impianto è prevista una raccolta separata delle varie tipologie di acque in quanto destinate, ciascuna, ad un diverso tipo di trattamento o destinazione finale.

Le diverse tipologie di acque che genererebbero scarichi idrici o che andrebbero smaltite sono le seguenti:

- acque di pioggia e di dilavamento piazzali e di transito veicoli;
- acque di dilavamento tetti;
- acque provenienti dai servizi igienici;
- acque di dilavamento aree interne di lavoro.

Le diverse reti di raccolta previste nello stabilimento sono le seguenti:

- Rete di raccolta acque interne di stabilimento;
- Rete di raccolta acque di piazzale;
- Rete di raccolta acque bianche (pluviali superfici coperte);
- Rete di raccolta acque nere da servizi igienici.

Le acque di dilavamento piazzali e di transito veicoli sono convogliate in due pozzetti scolmatori di raccordo e da qui nelle due vasche destinate a raccogliere le acque di prima pioggia. La scelta di installare due vasche di raccolta acque di prima pioggia è stata fatta per facilitare la raccolta delle acque poiché il piazzale è suddiviso su due piani che giacciono a quote differenti. Le acque di prima pioggia raccolte nelle due vasche verranno entrambe inviate nelle aree di scarico dell'impianto di trattamento rifiuti liquidi interno alla piattaforma.

Le acque non contaminate provenienti dalle coperture vengono convogliate in un pozzetto di raccordo per poi essere scaricate in fogna acque bianche unitamente alle acque di seconda pioggia.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Le acque provenienti dal percolamento e/o dal dilavamento delle aree di lavorazione all'interno dello stabilimento sono raccolte e convogliate in tre pozzetti ciechi, posizionati nelle zone di lavoro con sversamenti e lavaggi più frequenti, all'interno di ogni pozzetto saranno installate le pompe di sollevamento che provvedono ad inviare i liquami nelle aree di scarico per poi essere trattate dall'impianto di trattamento rifiuti liquidi interno alla piattaforma in oggetto.

I reflui provenienti dai servizi igienici (acque nere) sono raccolte e convogliate in fognatura acque nere. Alla rete fognaria (acque nere) saranno convogliate le acque in uscita dall'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico, progettato per abbattere i carichi inquinanti in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Le acque di pioggia o provenienti dal dilavamento delle aree esterne (piazze di transito, ecc.) verranno raccolte dalle apposite caditoie e convogliate mediante i collettori di raccolta verso pozzetti di raccolta collegati, mediante tubazioni opportunamente dimensionate, alle vasche di accumulo acque di prima pioggia (vasche in c.a. interrate).

Le acque di prima pioggia e di dilavamento piazzali saranno trattate all'interno dell'impianto di trattamento, progettato per abbattere i carichi inquinanti in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

In caso di evento meteorico, la quantità in eccesso rispetto alle acque di prima pioggia (acque cadute nei primi 15 minuti dell'evento meteorico), dette di seconda pioggia, possono essere considerate a carico inquinante pressoché nullo; la quantità in eccesso (acque di seconda pioggia) è inviata direttamente (bypass) allo scarico in fognatura acque bianche.

Dall'estensione delle superfici scoperte impermeabili, circa 6.214 mq, si ricava un volume di acque di prima pioggia pari a 31,07 mc.

Sono pure analiticamente descritti i rifiuti prodotti dall'Impianto.

CONSIDERATO che il proponente afferma che per quanto riguarda l'**alternativa zero**, tale situazione è stata presa come riferimento nel presente studio per valutare il potenziale impatto ambientale dell'opera proposta e quindi si rimanda alle conclusioni finali per valutare la fattibilità ambientale di quest'ultima.

CONSIDERATO che in merito alle **alternative di processo** il proponente afferma che: *il processo adottato risulta essere affidabile e comprovato dall'esistenza di impianti simili in esercizio avente le medesime potenzialità di quello proposto. I medesimi processi potrebbero trovare applicazione direttamente presso l'industria in cui è prodotto il rifiuto; ma è da rilevare che, a causa della spiccata aspecificità dei processi in questione (in grado di raccogliere e trattare svariati tipi di rifiuti), risultano nettamente privilegiate le economie di scala realizzabili solo mediante una piattaforma di trattamento collettivo.*

CONSIDERATO che il proponente afferma che non sono state esaminate **alternative di localizzazione** in quanto l'opera proposta da realizzare è situata all'interno di una zona industriale del tutto idonea all'uso previsto.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che per quanto attiene la componente "**atmosfera**", il proponente afferma *che i potenziali impatti derivanti dell'opera proposta sono legati all'emissione di polveri sia durante la fase di costruzione che di esercizio e che al riguardo sono stati adottate le seguenti misure:*

- *installazione di opportuni sistemi di abbattimento delle polveri;*
- *ubicazione delle linee di trattamento all'interno di capannoni al coperto;*
- *uso di contenitori ermetici per il trasporto e conferimento dei materiali da trattare.*

Il Proponente precisa che *vista la situazione attuale di tale componente ambientale e le misure di prevenzione/mitigazione sopra citate, si ritengono trascurabili gli effetti legati alla realizzazione della nuova opera;*

CONSIDERATO *che per quanto attiene "il traffico indotto" in fase di esercizio il Proponente afferma che sommando il flusso dei rifiuti liquidi entranti nello stabilimento, si ottiene un valore di 210.540 t/anno di rifiuti che vengono trattati in 363 giorni; considerando l'utilizzo di mezzi con capacità di carico pari a circa 30 t, si ha un flusso complessivo di veicoli giornalieri in ingresso pari a circa 20 unità. Il valore calcolato non è tale da creare incrementi sensibili di traffico sulle strade statali, superstrade a servizio dello stabilimento. Tuttavia è ipotizzabile un incremento veicolare sulle strade provinciali e comunali anche del 20%;*

CONSIDERATO che per quanto attiene "**l'ambiente idrico**" il proponente afferma che *le fasi di costruzione della piattaforma impiantistica non comporteranno interferenze nel suo complesso. Le caratteristiche costruttive dell'opera, che prevede un'impermeabilizzazione delle aree di lavoro e una rete di raccolta dedicata dell'eventuale percolato, consentirà di evitare qualsiasi tipo di sversamento sui suoli; pertanto, il pericolo di convogliamento di inquinanti in fase soluta verso i corpi idrici recettori, è praticamente nullo. È previsto inoltre che le acque superficiali delle strade e piazzali interni allo stabilimento siano convogliate in apposite reti fognarie. Considerato la situazione attuale di tale componente ambientale e le misure di prevenzione/mitigazione sopra citate, si ritengono trascurabili gli effetti legati alla realizzazione della nuova opera, come testimoniato dal confronto delle due matrici degli impatti;*

CONSIDERATO che per quanto attiene a "**suolo, sottosuolo**", il proponente afferma che *la fase di costruzione interferisce con la componente in esame a causa della viabilità e dell'utilizzo di risorse materiali, come testimoniato dal confronto delle due matrici degli impatti. In ogni caso, questi impatti risultano del tutto accettabili considerando che l'area è inserita all'interno di un sito industriale e che l'uso del suolo è, quindi, adibito ad attività produttive. Al contrario, in fase di esercizio sono escluse possibili interferenze con la componente in esame. Infatti, le caratteristiche costruttive dell'opera, che risulta realizzata con c.a. impermeabilizzato e dotata (sul fondo dei bacini di contenimento e della vasca di trattamento biologico) di un telo in HDPE e di un sistema di raccolta/drenaggio, permettono di escludere perdite di inquinanti in soluzione acquosa verso l'acquifero superficiale sottostante. Potenziali impatti potranno verificarsi solo nel caso di:*

- *rottura accidentale del sistema di drenaggio con perdita di reflui liquidi verso l'acquifero. Tale situazione può essere monitorata verificando l'efficienza del sistema di drenaggio prima dell'inizio di ogni attività di stoccaggio.*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- *sversamenti accidentali di materiale solido direttamente sul suolo in area esterna al deposito preliminare durante le operazioni di trasporto. Tale situazione potrà essere facilmente gestita bonificando immediatamente la zona di potenziale sversamento, mediante asportazione immediata del materiale accidentalmente sversato.*

CONSIDERATO che per quanto attiene al **“paesaggio”** il proponente afferma che l'impatto prodotto dall'opera su tale componente può ritenersi trascurabile rispetto alla situazione attuale, in virtù del contesto industriale nel quale il progetto verrà inserito. Non si ritiene pertanto necessario eseguire in modo diffuso opere di mitigazione ambientale.

CONSIDERATO che per quanto attiene la **“flora e la fauna”** il proponente afferma che i potenziali fattori d'impatto sugli ecosistemi presenti nell'area sono costituiti essenzialmente da emissioni di rumore in fase di costruzione ed esercizio del nuovo impianto. Essendo lo stabilimento ubicato in una zona caratterizzata da una forte pressione antropica, si ritengono trascurabili gli effetti legati alla realizzazione della nuova opera.

CONSIDERATO che per quanto attiene al **“rumore”** il Proponente afferma che le attività eseguite durante la fase di costruzione sono essenzialmente legate all'uso di mezzi in opera e ad operazioni di cantieristica costruttiva. Tenendo conto del fatto che le emissioni sonore dei mezzi operanti in cantiere rispondono a precise e vincolanti restrizioni normative e considerando inoltre la breve durata delle attività, limitate peraltro al solo periodo diurno, è da escludere qualsiasi tipo di impatto e conseguenza sul clima acustico del sito, che peraltro rientra in una classificazione acustica tipica di un'area industriale. Per tali motivi, durante tale fase, si è ritenuto opportuno non approfondire lo studio di tale componente.

Durante la fase di esercizio, le diverse attività previste possono potenzialmente interferire con la componente in esame, soprattutto a causa di un aumento del traffico veicolare. Nel comune di Villafranca Tirrena non esiste una mappatura del rumore finalizzata alla divisione per aree appartenenti per tipologia alle rispettive classi, di cui all'allegato B tabella I D.P.C.M. 01.03.1991. Da indagini svolte in loco si evince chiaramente che l'area in esame ha vocazione prevalentemente industriale, così come definita dalla classe V del sopraccitato decreto. La tabella 2 dello stesso D.P.C.M. 01.03.1991 prescrive valori limite massimi del livello equivalente $L_{eq}(A)$ relativi ad aree prevalentemente industriali per tempi di riferimento diurni un valore in dB pari a 70 e notturni un valore in dB pari a 60.

CONSIDERATO che per quanto attiene la **“salute pubblica”** il proponente afferma che

- *il rumore di fondo relativo alla zona in oggetto è di circa 70 dB(A), è possibile definire trascurabili gli impatti dell'intervento in termini di rumore sulla salute pubblica, escludendo ogni rischio di danno psichico, neurovegetativo e all'apparato uditivo degli individui esposti. Infatti le attività in oggetto produrranno delle emissioni acustiche il cui effetto si esaurirà entro l'area recintata del deposito, rimanendo confinato sempre nell'ambito industriale senza interessare eventuali recettori sensibili presenti nel contesto territoriale circostante all'area industriale. I livelli di pressione sonora indotti dalle attività connesse al progetto sono tali da non richiedere la predisposizione di misure di mitigazione aggiuntive rispetto agli accorgimenti di minimizzazione del rumore già adottati per apparecchiature e macchine.*

per le valutazioni delle polveri in atmosfera, durante la sola fase di cantiere, ci si è basati sulla stima della loro dispersione mediante simulazione modellistica, considerando condizioni al contorno conservative. Dato che la concentrazione di polveri (PM10) accettabili in ambiente outdoor esterno allo stabilimento è molto inferiore a 50 mg/m^3 , come media su 24 ore, da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno, i risultati ottenuti indicano un impatto del tutto trascurabile per questa componente ambientale.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VALUTAZIONI FINALI

RITENUTO che il progetto prevede la realizzazione di una Piattaforma Polifunzionale di Trattamento di rifiuti speciali (210.540 t/anno di rifiuti trattati in 363 giorni) da realizzarsi in Viale Peppino Mondello snc, Villa Franca Tirrena (ME) e che nell'impianto saranno effettuate le attività di smaltimento D8, D9, D13, D14, D15 di cui all'allegato B al D.lgs. del 3 dicembre 2010 n.205 e le attività di recupero R3, R4, R5, R12, R13 di cui all'allegato C al D.lgs. del 3 dicembre 2010 n.205;

VALUTATO che altresì nell'istanza presentata dalla ditta l'oggetto del progetto è "Realizzazione di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti liquidi e *soilwashing* nel Comune di Villafranca Tirrena";

VALUTATO che il proponente non ha fornito una descrizione dei rapporti di coerenza e compatibilità del progetto con i seguenti atti di pianificazione e programmazione:

- Piano di gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Sicilia;
- Piano qualità aria;
- Piano tutela acque;
- Piano Paesistico d'Ambito Locale di Messina;

VALUTATO che:

- ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R 9/10, gli impianti di trattamento rifiuti devono essere localizzati fuori dai centri abitati, individuando siti idonei ad almeno 3 km dal perimetro del centro abitato;
- nei "Criteri di localizzazione per tutte le tipologie di impianto", riportati nell'aggiornamento al Piano di gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Sicilia, (O.D.G. n. 1260 del 30 set. 2004 aggiornamento del 22.02.2017) si considera quale motivo "**escludente**":
 - la localizzazione in aree in prossimità di centri abitati ad una distanza inferiore ad 3 KM;
 - la localizzazione in aree in prossimità di siti sensibili come scuole case di cura inferiore ad 1 KM;
 - la localizzazione in territori immediatamente esterni alle aree SIC e ZPS per una porzione pari a 300 m. misurate dal perimetro delle aree protette;

VALUTATO che

- l'area di progetto dista circa 1,7 KM dal centro del Comune di Villafranca Tirrena;
- l'area di progetto dista circa 300 m dalla frazione Divieto del Comune di Villafranca Tirrena;
- a circa 120, 220 m, 300, m 380 m e 500 m 573 m. siamo in presenza dei seguenti siti sensibili: centro cinofilo, casa di cura Villa Angela, scuola materna e primaria E.Mattei; Direzione Didattica statale di Villafranca Tirrena; campo sportivo;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- a circa 250 m siamo in presenza di un'area ZPS ITA030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello Stretto di Messina ;
- a circa 180 m siamo in presenza di un'area IBA;

VALUTATO che nei "Criteri di localizzazione per tutte le tipologie di impianto, riportati nell'aggiornamento al Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia considera quale motivo "penalizzante" la localizzazione in aree in prossimità di *case sparse* ad una distanza inferiore ad 3 KM;

CONSIDERATO e VALUTATO che a *sud-est* dell'impianto a circa 200 m, 295 m, e 490 m dall'area di progetto siamo in presenza di edifici per civile abitazione e di un supermercato;

VALUTATO che non sono state analizzate sufficientemente le differenti alternative di processo, l'opzione zero, le alternative di localizzazione;

VALUTATO che l'elenco dei Codici CER che si prevede di trattare in ingresso alla piattaforma impiantistica non è stato suddiviso per ogni linea di trattamento;

CONSIDERATO e VALUTATO il lungo elenco dei Codici CER che si intendono trattare in impianto, non risultano menzionate le fonti di futuro approvvigionamento del rifiuto in ingresso all'impianto, né se siano già stati stipulati contratti preliminari in tal senso;

VALUTATO che non è stato prodotto il Piano di Monitoraggio Ambientale, (redatto secondo "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA" (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.), MATTM- ISPRA, diverso dal Piano di Monitoraggio e Controllo;

VALUTATO che per la fase di cantierizzazione non è stato prodotto uno studio specifico, con indicazione della viabilità interferita, dei siti di approvvigionamento e smaltimento dei materiali;

VALUTATO che il SIA, anche se è prevista l'esecuzione di scavi, non ne stima i volumi;

VALUTATO che per la componente atmosfera:

- i risultati ottenuti dal modello di dispersione non sono stati confrontati con i valori di fondo;
- relativamente al Traffico Indotto, non è stato considerato lo stesso relativamente ai mezzi in uscita dall'impianto;

VALUTATO che per la componente rumore:

- è stata effettuata una stima previsionale di impatto acustico dalla quale si evince che il valore di immissione risultante nell'ambiente sarà sempre al di sotto dei limiti sia diurni che notturni previsti dalla normativa nazionale.
- essendo presenti abitazioni vicine e siti sensibili questi si sarebbero dovuti inserire come recettori nella relazione di impatto acustico;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VALUTATO che relativamente alla componente paesaggio non è stata analizzata l'intrusione visuale dell'opera e che non è stato prodotto un elaborato specifico per gli interventi previsti di opere a verde;

VALUTATO che lo Studio di incidenza risulta carente e non adeguato ai contenuti previsti dall'Allegato G del DPR 357/1997 e che non si possono escludere incidenze negative sul sito natura 2000;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere negativo riguardo alla compatibilità ambientale del progetto *“Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non sita in Viale Peppino Mandello snc - 98049 Villafranca Tirrena (ME).*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

OGGETTO: *“Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non sita in Viale Peppino Mandello snc - 98049 Villafranca Tirrena (ME). Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del DLGS 152/2006 e s.m.i.”.*

Sigla Progetto: “ME 107 RIF 5 ”

Proponente: “GESTAM S.r.l.” con sede legale in Viale della Scuola, Area Ind. ex Pirelli 98049 - Villafranca Tirrena (ME),”

Procedimento: Procedura di Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. comprensiva della procedura di valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del decreto n.357/1997.

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana

PARERE TECNICO C.T.S.

(Controdeduzioni ex art. 10-bis L. 241/90 e s.m.i.)

n.437/2020 del 30.12.2020

VISTO l’art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’08/03/1997 e s.m.i.;

VISTO il DPR 13/06/2017 n. 120: Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

Commissione Tecnica Specialistica – ME 107 RIF 5 -*“Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non sita in Viale Peppino Mandello snc - 98049 Villafranca Tirrena (ME). Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del DLGS 152/2006 e s.m.i.”.*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n° 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

LETTO l'art. 10bis, L.241/90 e s.m.i. che così dispone:

“Nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. [...omissis...]. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. [...omissis...]

VISTO il Parere PIC di questa CTS n. 221/2020 del 01 luglio 2020, negativo al Progetto *“Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non sita in Viale Peppino Mandello snc - 98049 Villafranca Tirrena (ME). Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del DLGS 152/2006 e s.m.i.”*

CONSIDERATO che, a seguito del predetto Parere n. 221/2020 del 01 luglio 2020, il Serv. I del DRA ha trasmesso al Proponente la nota prot. n. 42387 del 24/07/2020, di trasmissione del citato Parere e di richiesta di formulazione di eventuali *“controdeduzioni e/o osservazioni al predetto parere”*, ai sensi del riportato art. 10bis della l. 241/90;

LETTI i seguenti elaborati trasmessi dal Serv. I del DRA alla CTS con nota n. 54581 del 18.09.2020:

- 1) nota GESTAM S.r.l. Trasmessa Via Pec. il 13 giugno 2019 – Controdeduzioni rispetto alle osservazioni mosse dal Comune di Villafranca Tirrena e dall'Associazione MAN onlus;
- 2) Allegato elaborato n.16.109.06R.0002 – Risposte considerazioni finali;
- 3) Allegato elaborato n.16.109.06R.0003 – Relazione atti di pianificazione e programmazione;
- 4) Allegato elaborato n.16.109.06R.0004 – Localizzazione Impianto;
- 5) Allegato elaborato n.16.109.06R.0005 – Codici CER;
- 6) Allegato elaborato n.16.109.06R.0006 – PMA;
- 7) Allegato elaborato n.16.109.05Z.0006 a – Viabilità ;
- 8) Allegato elaborato n.16.109.06R.0007 – Relazione Cantierizzazioen;

Commissione Tecnica Specialistica – ME 107 RIF 5 -*“Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non sita in Viale Peppino Mandello snc - 98049 Villafranca Tirrena (ME). Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del DLGS 152/2006 e s.m.i.”*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- 9) Allegato elaborato n.16.109.06R.0008 – Disponibilità a conferire rifiuti
- 10) Allegato elaborato n.16.109.04V.0041 – Documentazione fotografica stato di fatto;
- 11) Allegato elaborato n.16.109.04V.0042 – Foto inserimento impianto;
- 12) Allegato elaborato n.16.109.05Z.0005 – Planimetria opere a verde;
- 13) Allegato elaborato VINCA annotazioni e rilievi al parere CTS;
- 14) Allegato A alle annotazioni e rilievi al parere CTS formulario standard Sito ITA 030042;
- 15) Allegato B alle annotazioni e rilievi al parere CTS – note trasmesse via pec il 26/04/19 e il 25/09/19.

RILEVATO che le ragioni indicate da questa CTS nell'ambito del Parere negativo VIA n. 221/2020 (al quale comunque integralmente si rimanda) sono:

- 1) **RITENUTO** che il progetto prevede la realizzazione di una Piattaforma Polifunzionale di Trattamento di rifiuti speciali (210.540 t/anno di rifiuti trattati in 363 giorni) da realizzarsi in Viale Peppino Mondello snc, Villa Franca Tirrena (ME) e che nell'impianto saranno effettuate le attività di smaltimento D8, D9, D13, D14, D15 di cui all'allegato B al D.lgs. del 3 dicembre 2010 n.205 e le attività di recupero R3, R4, R5, R12, R13 di cui all'allegato C al D.lgs. del 3 dicembre 2010 n.205;
- 2) **VALUTATO** che altresì nell'istanza presentata dalla ditta l'oggetto del progetto è "Realizzazione di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti liquidi e soilwashing nel Comune di Villafranca Tirrena";
- 3) **VALUTATO** che il proponente non ha fornito una descrizione dei rapporti di coerenza e compatibilità del progetto con i seguenti atti di pianificazione e programmazione:
 - Piano di gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Sicilia;
 - Piano qualità aria;
 - Piano tutela acque;
 - Piano Paesistico d'Ambito Locale di Messina;
- 4) **VALUTATO** che:
 - A) ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R 9/10, gli impianti di trattamento rifiuti liquidi devono essere localizzati fuori dai centri abitati, individuando siti idonei ad almeno 3 km dal perimetro del centro abitato;
 - B) nei "Criteri di localizzazione per tutte le tipologie di impianto", riportati nell'aggiornamento al Piano di gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Sicilia, (O.D.G. n. 1260 del 30 set. 2004 aggiornamento del 22.02.2017) si considera quale motivo "escludente":
 - la localizzazione in aree in prossimità di centri abitati ad una distanza inferiore ad 3 KM;
 - la localizzazione in aree in prossimità di siti sensibili come scuole case di cura inferiore ad 1 KM;
 - la localizzazione in territori immediatamente esterni alle aree SIC e ZPS per una porzione pari a 300 m. misurate dal perimetro delle aree protette;
- 5) **VALUTATO** che
 - l'area di progetto dista circa 1,7 KM dal centro del Comune di Villafranca Tirrena;
 - l'area di progetto dista circa 300 m dalla frazione Divieto del Comune di Villafranca Tirrena;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- a circa 120, 220 m, 300, m 380 m e 500 m 573 m. siamo in presenza dei seguenti siti sensibili: centro cinofilo, casa di cura Villa Angela, scuola materna e primaria E.Mattei; Direzione Didattica statale di Villafranca Tirrena; campo sportivo;
- a circa 250 m siamo in presenza di un'area ZPS ITA030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello Stretto di Messina ;
- a circa 180 m siamo in presenza di un'area IBA;
- 6) **VALUTATO** che nei "Criteri di localizzazione per tutte le tipologie di impianto, riportati nell'aggiornamento al Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia si considera quale motivo "penalizzante" la localizzazione in aree in prossimità di case sparse ad una distanza inferiore ad 1 KM;
- 7) **CONSIDERATO e VALUTATO** che ad est dell'impianto a circa 200 m 295 m, e 490 m dall'area di progetto siamo in presenza di edifici per civile abitazione e di un supermercato;
- 8) **VALUTATO** che non sono state analizzate sufficientemente le differenti alternative di processo, l'opzione zero, le alternative di localizzazione;
- 9) **VALUTATO** che l'elenco dei Codici CER, che si prevede di trattare in ingresso alla piattaforma impiantistica, non è stato suddiviso per ogni linea di trattamento;
- 10) **CONSIDERATO e VALUTATO** il lungo elenco dei Codici CER che si intendono trattare in impianto, non risultano menzionate le fonti di futuro approvvigionamento del rifiuto in ingresso all'impianto, né se siano già stati stipulati contratti preliminari in tal senso;
- 11) **VALUTATO** che non è stato prodotto il Piano di Monitoraggio Ambientale, (redatto secondo "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA" (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.), MATTM- ISPRA, diverso dal Piano di Monitoraggio e Controllo;
- 12) **VALUTATO** che per la fase di cantierizzazione non è stato prodotto uno studio specifico, con indicazione della viabilità interferita, dei siti di approvvigionamento e smaltimento dei materiali;
- 13) **VALUTATO** che il SIA, anche se è prevista l'esecuzione di scavi, non ne stima i volumi;
- 14) **VALUTATO** che per la componente atmosfera:
 - i risultati ottenuti dal modello di dispersione non sono stati confrontati con i valori di fondo;
 - relativamente al Traffico Indotto, non è stato considerato lo stesso relativamente ai mezzi in uscita dall'impianto;
- 15) **VALUTATO** che per la componente rumore:
 - è stata effettuata una stima previsionale di impatto acustico dalla quale si evince che il valore di immissione risultante nell'ambiente sarà sempre al di sotto dei limiti sia diurni che notturni previsti dalla normativa nazionale.
 - essendo presenti abitazioni vicine e siti sensibili questi si sarebbero dovuti inserire come recettori nella relazione di impatto acustico;
- 16) **VALUTATO** che relativamente alla componente paesaggio non è stata analizzata l'intrusione visuale dell'opera e che stato prodotto un elaborato specifico per gli interventi previsti di opere a verde;
- 17) **VALUTATO** che lo Studio di incidenza risulta carente e non presenta uno studio di dettaglio alle richieste dell'Allegato G del DPR 357/1997.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che il Proponente, ha risposto alle criticità espresse dalla CTS nel Parere negativo VIA n. 221/2020, come sinteticamente di seguito riportato;

Punto 2) - nell'istanza presentata dalla ditta l'oggetto del progetto è "Realizzazione di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti liquidi e soilwashing nel Comune di Villafranca Tirrena";

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di una Piattaforma Polifunzionale di Trattamento di rifiuti speciali (210.540 t/anno di rifiuti trattati in 363 giorni) da realizzarsi in Viale Peppino Mondello snc, Villa Franca Tirrena (ME) e che nell'impianto saranno effettuate le attività di smaltimento D8, D9, D13, D14, D15 di cui all'allegato B al D.lgs. del 3 dicembre 2010 n.205 e le attività di recupero R3, R4, R5, R12, R13 di cui all'allegato C al D.lgs. del 3 dicembre 2010 n.205;

VALUTATO che nelle controdeduzioni il proponente **al Punto 2** – non chiarisce la difformità tra l'oggetto del progetto che intende realizzare e l'oggetto nell'istanza presentata;

Punto 3) il proponente non ha fornito una descrizione dei rapporti di coerenza e compatibilità del progetto con i seguenti atti di pianificazione e programmazione:

- Piano di gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Sicilia;
- Piano qualità aria;
- Piano tutela acque;
- Piano Paesistico d'Ambito Locale di Messina;

VALUTATO che nelle controdeduzioni il proponente **al Punto 3** fornisce una descrizione sui rapporti di coerenza e compatibilità del progetto con i seguenti atti pianificazione e programmazione:

- Piano Regionale Gestione dei Rifiuti
- Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali (Aggiornamento del Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti Speciali del 09/02/2016 e successivo adeguamento del 22/02/2017).
- Piano stralcio della gestione integrata dei rifiuti;
- Piano regionale di tutela della qualità dell'aria.

CONSIDERATO che il proponente nelle controdeduzioni (doc.16.109.06.r.0003), relativamente alla coerenza con il PRGR afferma:

- A pag.17 - *l'impianto proposto dalla GESTAM è anche finalizzato alle attività di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali (anche urbani), recupero e valorizzazione rifiuti solidi;*
- A pag. 18 - *il Progetto sottoposto ad esame, non prevede il trattamento dei soli CER di provenienza urbana (provenienti dalla raccolta differenziata) ma principalmente tratterà tutti quei rifiuti che per la loro provenienza sono da considerarsi speciali;*

CONSIDERATO nel lungo elenco dei Codici CER per i quali il proponente richiede l'autorizzazione vi sono anche i seguenti codice relativi ai rifiuti urbani classificati con il codice EER 20. (**RIFIUTI URBANI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**);

- **20 01 01 carta e cartone**
- **20 01 02 vetro**
- **20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense**
- **20 01 10 abbigliamento**
- **20 01 11 prodotti tessili**

Commissione Tecnica Specialistica – ME 107 RIF 5 -*"Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non sita in Viale Peppino Mandello snc - 98049 Villafranca Tirrena (ME). Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del DLGS 152/2006 e s.m.i."*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- **20 02 01 rifiuti biodegradabili**
- **20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili**
- **20 03 02 rifiuti dei mercati**
- **20 03 03 residui della pulizia stradale**
- **20 03 99 rifiuti urbani prodotti a seguito di eventi calamitosi**

CONSIDERATO che, da ultimo, ai sensi del d.lgs. n. 116/2020 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter); Il d.lgs. n. 116/2020, infatti, riscrivendo gli artt. 183 e 184, relativi, appunto, alla classificazione dei rifiuti, apporta sensibili modifiche alla normativa precedente, cancellando, tra l'altro, la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

VALUTATO quindi che l'impianto in esame è un impianto che tratterà anche rifiuti urbani e non solo speciali;

Punto 4) Relativamente al punto 4 per maggiore chiarezza espositiva si precisa che è stato suddiviso nei punti 4A e 4B

4A) ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R 9/10, gli impianti di trattamento rifiuti liquidi devono essere localizzati fuori dai centri abitati, individuando siti idonei ad almeno 3 km dal perimetro del centro abitato;

CONSIDERATO che nelle controdeduzioni il proponente al Punto 4 afferma che:

“Le opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Le predette opere possono essere ubicate anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici comunali, purché distino almeno tre chilometri dal perimetro del centro abitato.” Si deduce che tale vincolo (3 km) è per gli impianti realizzati in zona agricola.

La sopra riportata normativa è facilmente interpretabile nel senso che: gli impianti privati per il recupero/smaltimento dei rifiuti, come quello oggetto del procedimento amministrativo in questione, devono essere realizzati in zona industriale (tale definita dalla disciplina nazionale) o, in modo equivalente, relativa a insediamenti produttivi (secondo la disciplina regionale).

In tali sensi, Deliberazione n.224 del 20 giugno 2018 “Approvazione disegno di legge recante la “Riforma degli Ambiti Territoriali Ottimali e le nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti”, con l'art. 4, rubricato “pianificazione regionale”, al comma 15, dispone che: gli impianti previsti per la gestione integrata dei rifiuti, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti, sono opere di pubblica utilità. Gli impianti devono essere ubicati nelle aree industriali e solo in assenza di disponibilità di apposite aree certificate dall' IRSAP, possono essere ubicate anche in altre aree. Sono esclusi dalle aree industriali gli impianti post trattamento altrimenti chiamati discariche, purché distino almeno 5 chilometri dal perimetro del centro abitato. Inoltre, l'IRSAP ha individuato tale area come idonea alla realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, si veda nota di seguito allegata;

LETTA la su citata nota allegata dal proponente ad oggetto “individuazione aree per la realizzazione di un sistema impiantistica pubblica per il trattamento dei rifiuti- Rif. nota del Presidente Regione Siciliana protocollo n.13858 del 09.08.2019; “Con riferimento all'oggetto, al fine di dare pronto riscontro a quanto richiesto dal Presidente della Regione Siciliana con nota ivi indicata, in allegato alla presente si trasmette la

Commissione Tecnica Specialistica – ME 107 RIF 5 -“Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non sita in Viale Peppino Mandello snc - 98049 Villafranca Tirrena (ME). Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del DLGS 152/2006 e s.m.i.”.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

documentazione , acquisibile con l'accesso al link http://www.irsapsicilia.it/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=906# contenente la mappatura e i dati tecnici significativi degli agglomerati industriali gestiti da questo istituto, con indicato l'elenco delle aree e degli immobili che risultano nella disponibilità dei Consorzi ASI in liquidazione di MESSINA, CATANIA, RAGUSA, SIRACUSA. In relazione a quanto sopra si comunica la piena disponibilità di questo istituto a fornire ulteriore utile informazione al Dipartimento regionale in indirizzo per l'individuazione dei siti potenzialmente idonei alla localizzazione di impianti pubblici per il trattamento dei rifiuti nelle provincie di MESSINA, CATANIA, RAGUSA, SIRACUSA, una volta acquisiti i dati di natura tecnica all'uopo necessari da parte dello stesso dipartimento;

CONSIDERATO che la suddetta nota riguarda “*individuazione aree per la realizzazione di un sistema impiantistica pubblica per il trattamento dei rifiuti*”;

VALUTATO che, nella suddetta nota non si fa esplicito riferimento all'area IRSAP del Comune di Villafranca Tirrena (ed il link allegato non permette alcun accesso ai dati) e che il richiamo non appare legittimare l'intervento del Proponente;

RILEVATO che la LR. 9/2010 e s.m.i. così dispone relativamente ai rifiuti urbani: “*Le opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Le predette opere possono essere ubicate anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici comunali, purché distino almeno tre chilometri dal perimetro del centro abitato.*”

Nel merito - si pone quindi un dubbio interpretativo sul rispetto del limite della distanza minima;

LETTA la nota n. 272/GAB del 20.11.2020 - Gestione integrata dei rifiuti — Ubicazione e distanze impianti -L.r. n.9/2010, art.7 — Problematica interpretativa. Il vigente quadro normativo sul tema si completa con la previsione di cui all'art.196, comma 3, D.Lgs. n.152/2006 che così dispone: “3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.” Dal momento che non paiono esservi dubbi sulla diretta applicabilità della norma statale in ambito regionale (il settore rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di “ambiente”, secondo consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale), le due norme nel loro combinato disposto dispongono che: - occorre privilegiare per l'impiantistica, con esclusione delle discariche, le zone industriali, per le quali si prescinde dalla distanza dai centri abitati; - gli impianti possono essere ubicati “anche” in zone agricole, ma in questo caso rispettando la distanza di 3 Km dai centri urbani.

Punto 4 B- 5- 6- 7

- ***Nei “Criteri di localizzazione per tutte le tipologie di impianto”, riportati nell'aggiornamento al***

Piano di gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Sicilia, (O.D.G. n. 1260 del 30 set. 2004 aggiornamento del 22.02.2017) si considera quale motivo “escludente”:

Commissione Tecnica Specialistica – ME 107 RIF 5 -“Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non sita in Viale Peppino Mandello snc - 98049 Villafranca Tirrena (ME). Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del DLGS 152/2006 e s.m.i. ”.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- *la localizzazione in aree in prossimità di centri abitati ad una distanza inferiore ad 3 KM;*
 - *la localizzazione in aree in prossimità di siti sensibili come scuole case di cura inferiore ad 1 KM;*
 - *la localizzazione in territori immediatamente esterni alle aree SIC e ZPS per una porzione pari a 300 m. misurate dal perimetro delle aree protette;*
 - *l'area di progetto dista circa 1,7 KM dal centro del Comune di Villafranca Tirrena;*
 - *l'area di progetto dista circa 300 m dalla frazione Divieto del Comune di Villafranca Tirrena;*
 - *a circa 120, 220 m, 300, m 380 m e 500 m 573 m. siamo in presenza dei seguenti siti sensibili: centro cinofilo, casa di cura Villa Angela, scuola materna e primaria E. Mattei; Direzione Didattica statale di Villafranca Tirrena; campo sportivo;*
 - *a circa 250 m siamo in presenza di un'area ZPS ITA030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello Stretto di Messina ;*
 - *a circa 180 m siamo in presenza di un'area IBA;*
-
- ***nei "Criteri di localizzazione per tutte le tipologie di impianto, riportati nell'aggiornamento al Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia considera quale motivo "penalizzante" la localizzazione in aree in prossimità di case sparse ad una distanza inferiore ad 3 KM;***
 - ***a sud-est dell'impianto a circa 200 m, 295 m, e 490 m dall'area di progetto siamo in presenza di edifici per civile abitazione e di un supermercato;***

CONSIDERATO che il proponente nelle controdeduzioni **ai Punti 4, 5 ,6, 7** afferma che:

- *Nei criteri di localizzazione individuati dal regolamento attuativo DP 10/2017, l'impianto in esame non deve localizzarsi a distanza dai centri abitati con i limiti previsti per le discariche. Tale disposizione si evince dal paragrafo 2 e 3 del capitolo IX del Piano di gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Sicilia,*
- *Visto lo stralcio del DP 10/2017 (..) non vi sono limiti di distanza dai centri abitati in quanto l'impianto in oggetto rientra nella tipologia superiormente indicata ed è localizzato in zona D e con le modalità previste dal citato regolamento attuativo. Per il posizionamento rispetto alle aree sensibili, come già detto, l'impianto in progetto è ubicato all'interno di un'area industriale consolidata dove sono presenti attività antropiche potenzialmente impattanti (anche questa ipotesi è preferenziale nel richiamato aggiornamento al piano di gestione). Nelle zone industriali, pertanto, non sono previsti limiti di distanze.*
- *Deve aggiungersi che per quel che riguarda la distanza da funzioni sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo), come si evince dall'ipotesi n.22 dei FATTORI AMBIENTALI indicati nella tabella di sintesi delle linee guida di cui all'allegato Capitolo IX al DPRS n.10/2017 il fattore escludente rispetto al limite dei 1.000 m, non riguarda le aree industriali ("purché l'impianto non venga localizzato in aree industriali consolidate dove potrebbero essere già presenti attività antropiche potenzialmente impattanti"). Inoltre, l'impianto non effettuerà compostaggio della FORSU o altre tipologie di rifiuti ad impatto odorigeno. Le tipologie di rifiuti biodegradabili in elenco CER sono provenienti da microraccolta e giungono in impianto sigillati in appositi contenitori per quantità minime e irrilevanti per l'impatto odorigeno. A conferma che l'impianto è*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

ubicato in una area industriale consolidata, dove potrebbero essere già presenti attività antropiche potenzialmente impattanti....

- *Per quanto riguarda la localizzazione in territori immediatamente esterni alle aree SIC e ZPS per una porzione pari a 300 m misurate dal perimetro delle aree protette, si evince quanto segue. Poiché l'impianto ricade fuori dal perimetro dei limiti di distanza della fascia di rispetto di 300 mt, della ZPS, a meno di due piccoli lembi- l'oggetto della valutazione riguarda le analisi puntuali a dimostrazione di come questi lembi (...) di fatto costituiscono allo stato condizioni di alta urbanizzazione, ivi compresa la strada statale e l'autostrada e insediamenti industriali e artigianali, esistenti consolidati dall'attuazione del PRG comunale. Pertanto, non vi sono interferenze di tipo ambientale trattandosi di un ambito cui non vi è alcuna condizione di naturalità e seminaturalità, bensì attività urbane, reti infrastrutturali ed aree industriali, con rilievi di rumore di fondo e inquinamento luminoso. Inoltre, il fattore escludente dei due lembi dei 300 m. riguarderebbe la definizione programmatica e pianificatoria a livello Macro di tale distanza, alla scala di pianificazione di area vasta e non micro. Per maggiori delucidazioni si veda la VINCA e successive risposte alle valutazioni della CTS in allegato alla presente.*

LETTO il PRGRS;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.196 comma 3, "le Regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, **compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime**, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche".

In particolare, l'identificazione del sistema dei vincoli relativi alla localizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, fatte salve tutte le norme che disciplinano i requisiti tecnici e operativi degli impianti di gestione dei rifiuti (D.lgs 133/2005; 36/2003), è stata ispirata ai seguenti criteri: (...)

c) *prevedere che la localizzazione di tutti i nuovi impianti, eccetto le discariche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in **maniera privilegiata** in aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, relative alle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (art. 196, comma 3, e 199, comma 3, lett. a), del Dlgs 152/06 s.m.i.) ovvero, in relazione alla tipologia di impianto e di attività anche in aree non industriali purché le attività siano connesse/asservite alle altre attività produttive già esistenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo deve essere ritenuta adeguata la localizzazione di impianti per il recupero degli inerti in aree ove sono in essere attività estrattive od anche attività di recupero di biogas in aree ove sono presenti attività agricole);*

CONSIDERATO che al paragrafo 3 del capitolo IX dei criteri Localizzativi PRGRS "Indicazioni di dettaglio relativamente alle distanze dai centri abitati";

"Per quanto riguarda i nuovi impianti, quelli preesistenti e le modifiche alle infrastrutture esistenti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti è fissata una distanza minima di 3 Km. Le



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

*distanze si intendono misurate dalla recinzione dell'impianto e il perimetro del centro abitato. (...) Si individuano, quindi, **specifiche distanze in funzione della tipologia di impianto.** (...) Tali distanze sono desunte sia da indicazioni di legge che da esperienze pregresse. (...)*

Diversamente dai precedenti tra le tipologie di impianti di cui alla lettera C (impianti di trattamento chimico-fisico, impianti di inertizzazione o altri trattamenti specifici) sono collocabili all'interno di insediamenti produttivi nell'ambito di aree industriali o connessi fisicamente e funzionalmente ad impianti di depurazione delle acque reflue; gli impatti che tali attività determinano sono quindi per lo più riconducibili all'insediamento nell'ambito del quale si trovano inserite; dovranno essere valutate nello specifico le condizioni insediative in relazione alla stima degli impatti prevedibili e saranno valutate in sede autorizzativa prescrizioni per il contenimento di specifici impatti in relazione ai centri abitati eventualmente presenti nelle adiacenze;

*Infine per quel che concerne altri impianti di cui alla lettera C) quali: **impianti di trattamento dei rifiuti liquidi mediante depurazione**, trattamento dei fanghi riutilizzabili in agricoltura, in virtù delle caratteristiche dei rifiuti e del trattamento effettuato, devono essere localizzati fuori dai centri abitati, in tal senso anche sotto l'aspetto di possibili facilitazioni procedurali circa le varianti urbanistiche, l'individuazione di siti idonei al fine dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 17 comma 3 della L.R. n. 09/2010.*

VALUTATO che non tutte le aree industriali possono ritenersi siti potenzialmente idonei agli impianti di trattamento di rifiuti e ciò in relazione al contesto e alla tipologia di impianto; privilegiare un'area non significa che tale scelta sia in assoluto quella più idonea; infatti molte aree industriali originariamente nate come insediamenti extraurbani di fatto oggi si trovano in contesti totalmente urbani; quindi la scelta di collocare un impianto in area industriale non può prescindere dalla valutazione degli impatti che tale attività determina;

CONSIDERATO che il piano recita: *“Si individuano, quindi, specifiche distanze in **funzione della tipologia di impianto**”ed ancora prevedere che la localizzazione di tutti i nuovi impianti, eccetto le discariche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in maniera privilegiata in aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, relative alle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (art. 196, comma 3, e 199, comma 3, lett. a), del Dlgs 152/06 s.m.i.)*

LETTO l'art.196 comma 3: Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, **compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime**, (...)

CONSIDERATO che il progetto in esame è un impianto di trattamento rifiuti urbani e speciali pericolosi e non;

CONSIDERATO che nell'impianto saranno effettuate le attività di smaltimento e di recupero di cui all'allegato B e C al D.lgs. del 3 dicembre 2010 n. 205, in particolare:



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- D8 – **Trattamento biologico** non specificato altrove nell'allegato B al D.lgs. del 3 dicembre 2010 n.205, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;
- D9 – **Trattamento chimico-fisico** non specificato altrove nell'allegato B al D.lgs. del 3 dicembre 2010 n.205, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;
- D13 – Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni in cui ai punti da D1 a D12;
- D15 – Deposito preliminare prima di una delle operazioni in cui ai punti da D1 a D14;
- R3 – Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;
- R4 – Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici; R5 – Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;
- R12 – Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- R13 – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

CONSIDERATO che nell'impianto verranno svolte le attività di stoccaggio e di trattamento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, attraverso 4 differenti linee di produzione:

LINEA1 – Raggruppamento preliminare, stoccaggio preliminare (Operazioni D13-D14-D15), riciclo/recupero, scambio e messa in riserva (Operazioni R12-R13) di rifiuti pericolosi e non;

LINEA 2 – Impianto di **trattamento chimico-fisico biologico rifiuti liquidi** (Operazioni D8-D9);

LINEA 3 – Impianto di trattamento terreni (Operazioni D9-D13-R3-R4-R5-R12);

LINEA 4 – Impianto di triturazione, riduzione volumetrica dei rifiuti solidi (Operazione R3-R4-R12- D13-D14-D15).

CONSIDERATO che l'impianto in esame **non** rientra tra le tipologie di impianti (pag. 129 del PRGRS) di cui alla lettera C (*impianti di trattamento chimico-fisico, impianti di inertizzazione o altri trattamenti specifici*) *connessi fisicamente e funzionalmente ad impianti di depurazione delle acque reflue*;

CONSIDERATO che la linea 2 "Impianto di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi rientra tra le tipologie di **impianto di trattamento dei rifiuti liquidi mediante depurazione**"; infatti è prevista una fase di Pretrattamento chimico fisico e una Sezione di trattamento biologico MBR dal quale si otterrà il rifiuto trattato e fanghi da smaltire;

RIBADITO che il **PRGRS** a pag. 129 così recita " *Infine per quel che concerne altri impianti di cui alla lettera C) quali: **impianti di trattamento dei rifiuti liquidi mediante depurazione**, trattamento dei fanghi riutilizzabili in agricoltura, in virtù delle caratteristiche dei rifiuti e del trattamento effettuato, **devono essere***

Commissione Tecnica Specialistica – ME 107 RIF 5 -"Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non sita in Viale Peppino Mandello snc - 98049 Villafranca Tirrena (ME). Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del DLGS 152/2006 e s.m.i."



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

localizzati fuori dai centri abitati, in tal senso anche sotto l'aspetto di possibili facilitazioni procedurali circa le varianti urbanistiche, l'individuazione di siti idonei al fine dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 17 comma 3 della L.R. n. 09/2010.

VALUTATO che non vi è dubbio che il legislatore voglia intendere **per le tipologie di impianti di trattamento dei rifiuti liquidi mediante depurazione**, l'individuazione di siti idonei deve comunque essere a distanza di 3 Km dal centro urbano al fine dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 17 comma 3 della L.R. n. 09/2010, privilegiando le aree industriali, ma sempre nel rispetto della distanza dei 3 Km .

RIBADITO che nei "Criteri di localizzazione per tutte le tipologie di impianto", riportati nell'aggiornamento al Piano di gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Sicilia, (O.D.G. n. 1260 del 30 set. 2004 aggiornamento del 22.02.2017) si considera quale motivo "escludente";

Distanza dal centro abitato	E' fissata una distanza minima di 3 Km., tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto e i vicini centri urbani. Le distanze si intendono misurate dalla recinzione dell'impianto al perimetro del centro abitato. Si individuano, quindi, specifiche distanze in funzione della tipologia di impianto (si veda a tale riguardo il successivo specifico paragrafo n 3). Tali distanze sono desunte sia da indicazioni di legge che da esperienze pregresse. Il centro abitato è qui considerato come definito dal Art. 3 Comma 1 punto 8 del nuovo codice della strada D. Lgs. n. 285/1992 e smi	Escludente	Criterio valido per tutte le tipologie di impianto	Da applicare in fase di micro-localizzazione
-----------------------------	---	-------------------	--	--

CONSIDERATO che l'area di progetto dista circa 1,7 Km dal centro del Comune di Villafranca Tirrena e circa 300 m dalla frazione Divieto del Comune di Villafranca Tirrena;

VALUTATO quindi che per l'impianto in esame si applica il criterio *escludente* del PRGRS relativo alla localizzazione in aree in prossimità di centri abitati ad una distanza inferiore ad 3 Km;

CONSIDERATO che relativamente alle aree sensibili il proponente nelle controdeduzioni afferma che *l'impianto in progetto è ubicato all'interno di un'area industriale consolidata, dove sono presenti attività antropiche potenzialmente impattanti (anche questa ipotesi è preferenziale nel richiamato aggiornamento al piano di gestione). Nelle zone industriali, pertanto, non sono previsti limiti di distanze. Deve aggiungersi che per quel che riguarda la distanza da funzioni sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo), come si evince dall'ipotesi n.22 dei FATTORI AMBIENTALI indicati nella tabella di sintesi delle linee guida di cui all'allegato Capitolo IX al DPRS n.10/2017 il fattore escludente rispetto al limite dei 1.000 m, non riguarda le aree industriali ("purché l'impianto non venga localizzato in aree industriali consolidate dove potrebbero essere già presenti attività antropiche potenzialmente impattanti"). Inoltre, l'impianto non effettuerà compostaggio della FORSU o altre tipologie di rifiuti ad impatto odorigeno. Le tipologie di rifiuti biodegradabili in elenco CER sono provenienti da microraccolta e giungono in impianto sigillati in appositi contenitori per quantità minime e irrilevanti per l'impatto odorigeno.*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VALUTATO che i rifiuti biodegradabili che giungono in impianto saranno sigillati in appositi contenitori per quantità minime e tali da essere irrilevanti per l'impatto odorigeno;

CONSIDERATO che il proponente nelle controdeduzioni afferma che l'impianto in esame è vicino ad un altro impianto di proprietà della GESTAM s.r.l. e ciò rappresenterebbe un criterio preferenziale nella scelta del sito ;

CONSIDERATO che il proponente, solo ora, nelle controdeduzioni, e non nello SIA, afferma che l'impianto in esame è vicino ad un altro impianto di proprietà della GESTAM s.r.l.;

VALUTATO quindi che non è stato considerato l'effetto cumulo con il suddetto impianto esistente di trattamento rifiuti speciali, considerato che dista circa 500 metri dall'area del nuovo impianto;

CONSIDERATO che a circa 250 m siamo in presenza di un'area ZPS ITA030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello Stretto di Messina e a circa 180 m siamo in presenza di un'area IBA;

CONSIDERATO che nelle controdeduzioni il proponente afferma che: *Per quanto riguarda la localizzazione in territori immediatamente esterni alle aree SIC e ZPS per una porzione pari a 300 m misurate dal perimetro delle aree protette, si evince quanto segue. Poiché l'impianto ricade fuori dal perimetro dei limiti di distanza della fascia di rispetto di 300 mt, della ZPS, a meno di due piccoli lembi l'oggetto della valutazione riguarda le analisi puntuali a dimostrazione di come questi lembi (..) di fatto costituiscono allo stato condizioni di alta urbanizzazione, ivi compresa la strada statale e l'autostrada e insediamenti industriali e artigianali, esistenti consolidati dall'attuazione del PRG comunale. Pertanto, non vi sono interferenze di tipo ambientale trattandosi di un ambito cui non vi è alcuna condizione di naturalità e seminaturalità, bensì attività urbane, reti infrastrutturali ed aree industriali, con rilievi di rumore di fondo e inquinamento luminoso. Inoltre, il fattore escludente dei due lembi dei 300 m. riguarderebbe la definizione programmatica e pianificatoria a livello Macro di tale distanza, alla scala di pianificazione di area vasta e non micro.*

CONSIDERATO e VALUTATO che relativamente al "Criterio di localizzazione penalizzante", per tutte le tipologie di impianto, riportato nell'aggiornamento al Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia, in aree in prossimità di case sparse ad una distanza inferiore ad 3 Km dovrà essere effettuata una specifica verifica degli impatti che preveda la messa in opera di misure di mitigazione / compensazione specifiche;

VALUTATO che il proponente non controdeduce, ma si limita a sostenere che tale criterio non è applicabile al progetto in esame;

Punto 8) non sono state analizzate sufficientemente le differenti alternative di processo, l'opzione zero, le alternative di localizzazione;

CONSIDERATO che il proponente nelle controdeduzioni al Punto 8 afferma che: *Le alternative di progetto possono essere di differenti tipologie:*

▪ *alternative di processo o strutturali, definibili in fase di progettazione e consistenti per esempio nell'adozione di tecnologie differenti da quelle proposte o nell'uso di materie prime diverse;*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- *alternative di localizzazione dell'opera, definibile sempre in fase di progettazione in funzione della conoscenza dell'ambiente, dell'uso del suolo e dei limiti rappresentati da aree sensibili o critiche;*
- *alternative nell'adottare misure di mitigazione diverse da quelle proposte;*
- *alternativa di non procedere con il progetto di ampliamento (alternativa zero).*

*Per effettuare una corretta ed esaustiva analisi degli impatti ambientali che un'opera può produrre sul territorio, occorre verificare anche la possibilità di non procedere alla realizzazione di alcun intervento e, sulla base di ciò, tentare di prevedere l'evoluzione degli scenari futuri a seguito di un "non-intervento" (**alternativa zero**).*

Ad oggi la Sicilia continua ad attraversare un periodo di profonda crisi nel settore dei rifiuti che ha condotto, come visto in passato, alla proclamazione dello stato di emergenza ed al successivo commissariamento della Regione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Se è sotto gli occhi di tutti che la crisi riguarda fortemente il comparto dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.), è altrettanto vero che agli occhi degli operatori economici soprattutto del settore industriale il territorio siciliano è, ad oggi, fortemente sprovvisto di impianti per lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, le cui produzioni sono aumentate progressivamente ed inesorabilmente nel corso degli anni. Stante questa situazione, gli operatori del settore sono costretti a smaltire i rifiuti presso impianti di trattamento ubicati oltre i confini regionali, con evidenti e non indifferenti costi economici e soprattutto ambientali, legati al trasporto ultraregionale. Non a caso si è osservato sempre più frequentemente negli ultimi anni il fenomeno del rinvenimento di numerose discariche e smaltimenti abusivi sparsi su tutto il territorio regionale che costituiscono una continua minaccia agli già indeboliti e delicati equilibri ecosistemici. Oggi, a seguito delle Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia, l' Ordinanza n.04/Rif. del 7 giugno 2018 "Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata-Integrazioni. Misure urgenti e straordinarie per gli impianti di recupero e trattamento" reiterata con l'Ordinanza n. 6/Rif. del 10 agosto 2018, con le quali vengono sollecitati i Comuni ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata oltre il 30% si prevede un progressivo aumento della RD. Le citate Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia prendono atto delle volumetrie in esaurimento di molte discariche siciliane e della criticità relativa agli impianti della frazione differenziata e di conseguenza evidenziano la necessità di porre in atto tutte le azioni necessarie per prevenire l'insorgere di nuove emergenze.

L'intervento proposto, nello spirito di propugnare soluzioni impiantistiche coadiuvanti la crescita di impianti di trattamento per i rifiuti di provenienza industriali, vede l'attuazione di uno schema di trattamento finalizzato – senza trascurare i benefici di ricaduta sul contenimento dell'impatto ambientale alla concreta transizione ad un impianto "integrato" per la produzione di materie prime seconde sinergica al trattamento di rifiuti liquidi.

CONSIDERATO che il proponente afferma che *non sono state esaminate alternative di localizzazione in quanto l'opera proposta è una conversione di un'industria esistente (Telcom S.p.a.) e dismessa e di conseguenza non si va ad utilizzare ulteriore terreno, ma bensì a recuperare una porzione di terreno utilizzata. Inoltre, l'opera proposta da realizzare è situata all'interno di una zona industriale del tutto idonea all'uso previsto.*

CONSIDERATO che nel quadro progettuale, a detta del Proponente, *l'intervento prevede:*

- *L'adeguamento del capannone esistente alle caratteristiche richieste dall'attività da svolgere;*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- *La costruzione dell'edificio per il trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi e della torbida, del chiariflocculatore per il trattamento torbida, dello stoccaggio dei rifiuti solidi, dei bacini di contenimento per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi, dei reagenti chimici e dei rifiuti oleosi;*
- *La realizzazione di vasche per il trattamento biologico, di equalizzazione ed accumulo e di vasche d'accumulo acque di prima pioggia;*
- *La costruzione di locali per la cabina ENEL, centrale idrica e cabina gas;*
- *La collocazione di due pese a ponte con struttura metallica;*
- *La realizzazione di aree di carico e scarico e di un piazzale con impianti di aspirazione e trattamento degli aeriformi;*
- *La realizzazione di reti idriche e fognarie (rete rilascio acque da vasca di prima pioggia, acque di seconda pioggia, acque servizi igienici, di scarico acque trattate da impianto chimico-fisico-biologico, di raccolta acque meteoriche da scarichi pluviali, di approvvigionamento idrico, di raccolta area di scarico, di raccolta piazzale esterno, di raccolta piazzale interno) con i relativi punti di approvvigionamento, pozzetti di ispezione e collegamento, caditoie ecc.;*
- *La posa di serbatoi di stoccaggio rifiuti liquidi e dei reagenti, dei reattori di trattamento chimico fisico dei rifiuti liquidi e della torbida, del chiariflocculatore per la torbida;*
- *La posa in opera di impianti elettrici, strumentazioni, apparecchiature e tubazioni e di quant'altro necessario all'attività;*
- *La collocazione di una recinzione perimetrale con cancelli chiusi;*
- *La piantumazione di siepi, alberi ed arbusti.*

CONSIDERATO che per quanto sopra la riconversione dell'impianto esistente riguarda solo l'adeguamento di un capannone;

VALUTATO quindi che non sono state esaminate alternative di localizzazione;

CONSIDERATO e VALUTATO che il proponente afferma che *non sono state esaminate alternative di processo poiché nella progettazione sono state applicate tutte le BAT di settore per gli impianti di trattamento proposti. Inoltre il processo adottato risulta essere affidabile e comprovato dall'esistenza di impianti similari in esercizio avente le medesime potenzialità di quello proposto. I medesimi processi potrebbero trovare applicazione direttamente presso l'industria in cui è prodotto il rifiuto; ma è da rilevare che, a causa della spiccata aspecificità dei processi in questione (in grado di raccogliere e trattare svariati tipi di rifiuti), risultano nettamente privilegiate le economie di scala realizzabili solo mediante una piattaforma di trattamento collettivo.*

Punto 9) l'elenco dei Codici CER che si prevede di trattare in ingresso alla piattaforma impiantistica non è stato suddiviso per ogni linea di trattamento;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VALUTATO che nelle controdeduzioni (**Punto 9**) il proponente ha fornito l'elenco dei Codici EER che si prevede di trattare in ingresso alla piattaforma impiantistica, suddivisi per ogni linea di trattamento;

Punto 10) del lungo elenco dei Codici CER che si intendono trattare in impianto, non risultano menzionate le fonti di futuro approvvigionamento del rifiuto in ingresso all'impianto, né se siano già stati stipulati contratti preliminari in tal senso;

VALUTATO che nelle controdeduzioni (**Punto 10**):

- il proponente ha allegato (n. 16.109.06R.0008 “Disponibilità a conferire rifiuti”) una manifestazione di interesse al conferimento dei rifiuti presso il proprio impianto da parte di un'unica Ditta: HTR – AMBIENTE con sede legale a ROMA, senza fornire i codici EER che la suddetta ditta intende conferire;
- il proponente non ha fornito indicazioni sulla titolarità dei codici EER 20 in ingresso all'impianto:
 - 20 01 01 carta e cartone**
 - 20 01 02 vetro**
 - 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense**
 - 20 01 10 abbigliamento**
 - 20 01 11 prodotti tessili**
 - 20 02 01 rifiuti biodegradabili**
 - 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili**
 - 20 03 02 rifiuti dei mercati**
 - 20 03 03 residui della pulizia stradale**
 - 20 03 99 rifiuti urbani prodotti a seguito di eventi calamitosi**

Punto 11) che non è stato prodotto il Piano di Monitoraggio Ambientale, (redatto secondo "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA" (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.), MATTM- ISPRA, diverso dal Piano di Monitoraggio e Controllo;

VALUTATO che nelle controdeduzioni (Punto 11): è stato prodotto il Piano di Monitoraggio Ambientale, (redatto secondo "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA" (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.), MATTM- ISPRA,

VALUTATO che nel Piano di Monitoraggio Ambientale:

- manca una planimetria di insieme a scala opportuna che mostri il posizionamento dei punti di monitoraggio in relazione ai ricettori esposti;
- non sono state definite la modalità di monitoraggio e la durata di ogni singola campagna, con specifico riferimento ad atmosfera e rumore;

Si specifica che il PMA ha la principale funzione di individuare il verificarsi di impatti attesi, in base agli esiti dello SIA, ai ricettori. Nel presente PMA i punti di monitoraggio per nessuna componente ambientale sono ubicati in corrispondenza dei ricettori residenziali o sensibili.

Infine il PMA è rivolto all'eventuale inquinamento delle matrici ambientali e all'effetto che questo può avere sui ricettori, non sono quindi da considerare componenti come gli sversamenti gli scarichi, ecc.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Punto 12) per la fase di cantierizzazione non è stato prodotto uno studio specifico, con indicazione della viabilità interferita, dei siti di approvvigionamento e smaltimento dei materiali;

VALUTATO che nelle controdeduzioni (**Punto 12**) è stato prodotto uno studio sulla cantierizzazione;

Punto 13) anche se è prevista l'esecuzione di scavi, non ne stima i volumi;

CONSIDERATO e VALUTATO che nelle controdeduzioni (**Punto 13**) il proponente afferma che l'intervento edilizio che produrrà terre e rocce da scavo è quello previsto per la realizzazione delle opere civili destinate ad ospitare le linee impiantistiche. I volumi di scavo per la realizzazione di tali manufatti sono stimati in circa mc 2.000.

I volumi di scavo verranno riutilizzati in situ per regolarizzare/creare i piazzali per realizzare l'impianto.

Punto 14) per la componente atmosfera:

- **i risultati ottenuti dal modello di dispersione non sono stati confrontati con i valori di fondo;**
- **relativamente al Traffico Indotto, non è stato considerato lo stesso relativamente ai mezzi in uscita dall'impianto;**

CONSIDERATO che al **punto 14** CTS affermava che i risultati ottenuti dal modello di dispersione non sono stati confrontati con i valori di fondo e che relativamente al Traffico Indotto, non è stato considerato lo stesso relativamente ai mezzi in uscita dall'impianto;

CONSIDERATO che il proponente non controdeduce ma anzi asserisce che *non è stato effettuato alcun modello di dispersione*; e ciò è tanto più grave considerato che lo studio sulla possibile dispersione degli inquinanti è necessario per la valutazione dei possibili impatti, vista la vicinanza, per di più, a siti sensibili;

Ciò premesso si rappresenta che a pag. 14 del quadro ambientale il proponente afferma che:

- *in fase di cantiere la stima della diffusione delle polveri in atmosfera è stata effettuata applicando il modello diffusivo stazionario gaussiano;*
- *In fase di esercizio; ripetendo quanto detto per la fase di costruzione e applicando il modello gaussiano di dispersione degli inquinanti in atmosfera, si ottengono le simulazioni riportate nella Figura 4.3.2.2.a.*

VALUTATO quindi che i risultati ottenuti dal modello di dispersione non sono stati sommati ai valori di fondo;

CONSIDERATO che relativamente al Traffico Indotto, CTS rilevava *che lo stesso non era stato considerato relativamente ai mezzi in uscita dall'impianto;*

CONSIDERATO che il proponente controdeduce affermando quanto segue: *si rappresenta che l'osservazione del Comune è priva di fondamento poiché, se dovesse aderire al rilievo del Comune di Villafranca, l'Amministrazione procedente potrebbe prescrivere di dirottare il traffico in entrata e in uscita dall'impianto (per i soli mezzi provenienti da Palermo) in direzione dell'uscita autostradale di Viale Giostra da cui è possibile, grazie alla comoda conformazione stradale presente e senza l'attraversamento di alcun centro urbano, rientrare agevolmente in autostrada e ripercorrerla in senso opposto fino all'uscita di Villafranca Tirrena, proprio in prossimità dell'impianto in progetto, la qualcosa si evince dall'allegato*

Commissione Tecnica Specialistica – ME 107 RIF 5 -*“Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non sita in Viale Peppino Mandello snc - 98049 Villafranca Tirrena (ME). Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del DLGS 152/2006 e s.m.i.”.*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

grafico. Tale modalità consente di escludere totalmente qualsiasi via del centro Urbano di Villafranca Tirrena con presenza di fabbricati residenziali o commerciali (SS113, via Marina, Lungomare C. Colombo e le vie di Saponara Marittima) percorrendo poco meno di 20 km in totale. Infatti, dall'uscita del casello di Villafranca Tirrena è sufficiente percorrere un tratto di strada molto breve di circa 125 metri, dove non vi è la presenza di alcun fabbricato residenziale o commerciale, per potersi immettere direttamente nella viabilità interna dell'ex area industriale "Pirelli" e dove, percorrendo altri soli 500 metri, è presente l'impianto di progetto della Gestam S.r.l. Per gli automezzi in uscita dall'impianto e diretti in direzione Palermo varrebbe la stessa rotta in direzione inversa in modo che anche, in questo caso, non si verifichi l'attraversamento di centri urbani, strade residenziali o con presenza di attività commerciali. La gestione operativa della piattaforma impiantistica in esame comprende diversi aspetti che vanno dalle modalità di stipula del contratto di smaltimento, allo scarico dei rifiuti in piattaforma, alle modalità di conduzione degli impianti di trattamento, agli aspetti connessi alla sicurezza nello smaltimento e nel recupero ed infine, non meno importanti, alla viabilità sia interna che esterna. Il sistema gestionale nel suo complesso è regolamentato da una serie di procedure e istruzioni operative che hanno il compito di definire le responsabilità e le modalità operative e di gestione dell'intera piattaforma con l'obiettivo di:

- *garantire la conformità ai requisiti delle politiche ambientali, dalle prescrizioni di legge e di quanto convenuto contrattualmente con il cliente;*
- *prevenire situazioni di difformità rispetto agli obiettivi ambientali;*
- *garantire la sorveglianza delle attività che possono avere un impatto negativo sull'ambiente.*

In particolare sono previste le seguenti tipologie di procedure/istruzioni:

- *procedure gestionali;*
- *procedure di carico/scarico rifiuti;*
- *procedure di campionamento rifiuti;*
- *procedure di trattamento;*
- *istruzioni operative di manutenzione;*
- *manuali di uso e manutenzione degli impianti.*

La gestione operativa della piattaforma è suddivisa nelle fasi di seguito riportate:

- *stipula contratto di trattamento e smaltimento;*
- *pianificazione conferimento;*
- *ricezione e controlli rifiuti in ingresso;*
- *scarico rifiuti alle varie sezioni e/o stoccaggi;*
- *elaborazione dati;*
- *conduzione impianti e gestione dei processi di trattamento;*
- *trasporti e viabilità;*
- *sicurezza.*

La viabilità alternativa soprariportata verrebbe imposta nella fase di omologa e successiva ricezione del rifiuto.

CONSIDERATO che non si comprende cosa il proponente intenda dire con quanto su riportato;

CONSIDERATO che il proponente nel quadro progettuale relativamente ai rifiuti in uscita dall'impianto afferma che *i rifiuti solidi e liquidi anche quelli derivati dai trattamenti sono destinati presso impianti terzi debitamente autorizzati;*

RIBADITO quindi che il proponente non ha fornito la stima del traffico indotto in uscita dall'impianto;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Punto 15) che per la componente rumore:

- *è stata effettuata una stima previsionale di impatto acustico dalla quale si evince che il valore di immissione risultante nell'ambiente sarà sempre al di sotto dei limiti sia diurni che notturni previsti dalla normativa nazionale.*
- *essendo presenti abitazioni vicine e siti sensibili questi si sarebbero dovuti inserire come recettori nella relazione di impatto acustico;*

CONSIDERATO che al **punto 15** CTS chiedeva di integrare la stima previsionale di impatto acustico inserendo come recettori le abitazioni vicine e i siti sensibili;

CONSIDERATO che il proponente nelle controdeduzioni afferma *che il Comune di Villafranca Tirrena non ha ancora effettuato la zonizzazione acustica, pertanto si fa riferimento alla normativa nazionale nel rispetto dei limiti della zona industriale e con riferimento al ricettore più prossimo senza escludere la verifica alle abitazioni e/siti sensibili ai quali si presta attenzione ma che al momento non siano particolarmente esposti.*

VALUTATO che il proponente non ha integrato lo studio di impatto acustico inserendo come recettori le abitazioni vicine e siti sensibili;

Punto 16) *che relativamente alla componente paesaggio non è stata analizzata l'intrusione visuale dell'opera e che stato prodotto un elaborato specifico per gli interventi previsti di opere a verde;*

CONSIDERATO che il proponente nelle controdeduzioni **al punto 16** afferma *che: la realizzazione dell'impianto non comporterà un impatto permanente sulla componente paesaggio né un'intrusione visuale poiché l'opera preposta verrà costruita riconvertendo uno stabilimento industriale esistente e attualmente in disuso, quindi in un lotto dove sono presenti strutture esistenti che verranno riconvertite. Inoltre, l'impianto è ubicato in zona industriale, quindi già fortemente antropizzata. come è possibile notare visionando i seguenti elaborati:*

- 16.109.04V.0041 – “Documentazione fotografica stato di fatto”
- 16.109.04V.0042 – “Fotoinserimento dell'intervento”

In aggiunta al fine di rendere minima la visibilità dell'impianto è stato previsto in progetto, la realizzazione di una fascia arborea di protezione a separazione, costituito da alberi di ulivo e piante di alloro, tali specie arborea è autoctona e pienamente compatibile con la vegetazione esistente.

Infine, si sottolinea che l'impianto è ubicato in zona depressa quindi invisibile dalle zone circostanti ad esclusione della parte dove è situato l'impianto principale.

VALUTATO che il proponente ha fornito un elaborato grafico indicando la realizzazione di una fascia arborea di protezione a separazione, costituito da alberi di ulivo e piante di alloro;

Punto 17) *lo Studio di incidenza risulta carente e non presenta uno studio di dettaglio alle richieste dell'Allegato G del DPR 357/1997.*

CONSIDERATO che il proponente ha integrato lo studio di incidenza;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che l'area del progetto non ricade in ambito ZPS, ma soltanto due lembi rientrano nella fascia dei 300 mt. e che questi due ambiti sono ampiamente urbanizzati e infrastrutturati ed insistono in zone industriali;

CONSIDERATO e VALUTATO che non sono presenti habitat protetti;

CONSIDERATO e VALUTATO che vengono analizzate le possibili incidenze con gli habitat e le specie del sito natura 2000 e che il proponente afferma che *l'area di intervento è esterna al sito ZPS, conseguentemente non determina alcuna riduzione di habitat, non determina consumo del suolo naturale né ha alcuna incidenza sugli habitat e sulle specie interne al sito natura 2000;*

CONCLUSIVAMENTE:

VALUTATE ed esaminate analiticamente tutte le Controdeduzioni del Proponente, formulate in sede di procedimento *ex art. 10bis* della L. 241/90 e s.m.i.;

VALUTATO che il Proponente:

- ha recepito solo alcune delle criticità evidenziate da CTS nel parere negativo 221/2020;

VALUTATO che gli argomenti contenuti nelle predette Controdeduzioni non consentono di superare le criticità rilevate nel parere negativo 221/2020;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

Conferma

Il parere 221/2020 riguardo al progetto *“Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non sita in Viale Peppino Mandello snc - 98049 Villafranca Tirrena (ME).*